

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 febbraio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

REGIONI

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2010, n. 16.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2010, n. 19.

Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali..... Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 17 maggio 2010, n. 2.

Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12..... Pag. 8

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2010, n. 14-46/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9. (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura). Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 maggio 2010, n. 15-47/Leg.

Regolamento concernente la formazione dell'elenco e l'individuazione delle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, la disciplina dei rapporti tra il consorzio di bonifica e i propri consorziati, nonché l'individuazione delle soglie di assoggettabilità (articoli 8, 11, 12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) Pag. 15

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2010, n. 7.

Abrogazione della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, "Elenco delle unità immobiliari non occupate e modifichiate alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa" - Norme inutili e di difficile applicazione..... Pag. 16



LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2010, n. 8.

Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole. Pag. 17

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 2010, n. 9.

Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile. Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 2010, n. 10.

Modifiche della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante "Ordinamento delle comunità comprensoriali". Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2010, n. 25.

Regolamento relativo alle disposizioni sul pronto soccorso nelle aziende della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige. Pag. 21

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 luglio 2010, n. 25.

Modifiche del regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola. Pag. 22

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2010, n. 9.

Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli»). Pag. 24

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2010, n. 10.

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2010, n. 11.

Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 giugno 2010, n. 0130/Pres.

Legge regionale n. 12/2006, articolo 6. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (Legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica). Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2010, n. 0139/Pres.

LR 6/2006, articolo 41. Regolamento recante modificazioni e integrazioni al Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35 e successive modifiche. Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 luglio 2010, n. 0157/Pres.

LR 9/2009, articolo 5. Modifiche al Regolamento regionale recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3. ... Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2010, n. 0162/Pres.

LR 30/1987. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni). Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2010, n. 1064/Pres.

LR 6/2003, articolo 5. Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. Pag. 30

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2010, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Pag. 31

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). Pag. 32

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Pag. 33

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 12.

Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni. Pag. 34


REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2010, n. 4.

Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. ... Pag. 43

REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2010, n. 5.

Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche. ... Pag. 43



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2010, n. 13.

Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo. Pag. 44

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2010, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo. Pag. 45

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2010, n. 15.

Modifiche alle leggi regionali n. 1/2010, n. 2/2010 e n. 21/1996 e norme in materia di viabilità, difesa della costa, Comunità Montane e gestione commissariale delle ex USL. Pag. 47

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2010, n. 11.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - Bilancio pluriennale 2010/2012 - dell'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise «V. Cuoco» (IRESMO). Pag. 48

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2010, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, recante: «Disciplina delle attività agrituristiche». Pag. 49

REGOLAMENTO REGIONALE 20 aprile 2010, n. 2.

Disposizioni per il funzionamento della Conferenza dei sindaci, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1997, n. 11 Pag. 49



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2010, n. 16.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del giugno 2010)

(Omissis).

10R1412

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2010, n. 19.

Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 20 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni alla legge regionale
6 luglio 1984, n. 33*

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente:

«4. Le singole unità abitative delle residenze turistico-alberghiere possono essere composte da due o più vani di cui uno adibito a cucina-pranzosoggiorno o a cucina-pranzo e gli altri adibiti, rispettivamente, a pernottamento o a soggiorno e pernottamento, oppure da un monolocale attrezzato per assolvere a tutte le predette funzioni.»

2. L'art. 7-bis della legge regionale 33/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis (Disposizioni inerenti i villaggi albergo e le residenze turistico-alberghiere). — 1. La proprietà di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni:

a) i proprietari possono utilizzare in via esclusiva le proprie singole unità abitative per non più di 1/12 del periodo di apertura effettiva dell'intera struttura, secondo le modalità indicate nella convenzione di cui alla lettera c). Qualora la convenzione stipulata tra le parti diventi inefficace, per qualsiasi titolo, l'uso esclusivo dei proprietari delle singole unità abitative non può essere esercitato sino alla stipulazione di una nuova convenzione;

b) la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario;

c) la gestione della struttura deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima del frazionamento nel caso di villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere esistenti, in assenza della quale l'attività ricettiva non può essere esercitata. La convenzione, da trasciversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di

durata minima pari a venti anni, è stipulata tra i proprietari e il Comune in conformità ad una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e deve prevedere:

1) la garanzia da parte dei proprietari delle obbligazioni assunte dal gestore;

2) la garanzia da parte dei proprietari a non esercitare la facoltà di cui alla lettera a) in ipotesi di sopravvenuta inefficacia, per qualsiasi titolo, della convenzione stipulata;

3) l'esclusione di soggetti terzi dall'esercizio della facoltà di cui alla lettera a) a favore dei proprietari;

4) l'obbligo di rispettare il vincolo urbanistico di destinazione alberghiera previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica sulla proprietà di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere;

5) il livello minimo di servizi necessario a qualificare l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva nell'intera struttura;

6) la possibilità per le parti, al termine del decimo anno di vigenza della convenzione stipulata, di aggiornare il contenuto della medesima per intervenuto mutamento delle condizioni economico-sociali del comune interessato o per esigenze di altra natura.

2. Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri ed i parametri necessari per l'applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l'unità di residenza temporanea e l'unità adibita a villaggio albergo o a residenza turistico-alberghiera.»

Art. 2.

*Modificazione alla legge regionale
29 maggio 1996, n. 11*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è sostituito dal seguente:

«1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto e composte da non più di sei camere destinate ai clienti, delle quali una, configurata come monolocale di superficie minima pari a metri quadrati 17,50 al netto della superficie del bagno, può essere dotata di cucina autonoma. Le camere possono essere ubicate al massimo in tre stabili o in una porzione di tre stabili, purché distanti non più di 50 metri l'uno dall'altro.»

Art. 3.

*Modificazioni alla legge regionale
6 aprile 1998, n. 11*

1. La rubrica dell'art. 90-bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente: «Ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di aziende alberghiere e di esercizi di affittacamere».

2. Il comma 1 dell'art. 90-bis della legge regionale 11/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.»



3. Il comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale 11/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'art. 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:

a) alle aziende alberghiere, come definite dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della legge regionale 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato, entro un anno dalla conclusione dei lavori, un piano di ripresa dell'attività alla struttura regionale competente in materia di turismo;

b) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;

c) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione ad azienda alberghiera o di affittacamere, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 90bis della legge regionale 11/1998, come sostituito dal comma 3, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati una sola volta per ogni unità immobiliare.»

5. Il comma 2 dell'art. 90ter della legge regionale 11/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle residenze turistico-alberghiere di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, la proprietà del centro benessere non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'immobile interessato. Il vincolo di non frazionabilità è trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio, a cura e spese dell'interessato, entro la data di ultimazione dei lavori.»

6. Dopo l'art. 90-ter della legge regionale 11/1998, è inserito il seguente:

«Art. 90-quater (Case e appartamenti per vacanze) — 1. È consentita la realizzazione di case e appartamenti per vacanze di cui al Capo VII della legge regionale 11/1996, esclusivamente nei casi di riutilizzo di strutture edilizie esistenti.

2. I Comuni possono individuare le destinazioni d'uso che non possono essere mutate in case e appartamenti per vacanze. In tal caso, la deliberazione del Consiglio comunale costituisce modifica al PRG ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c).

3. I mutamenti di destinazione d'uso assentiti ai sensi del presente articolo non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.»

7. Dopo l'art. 90-quater della legge regionale 11/1998, come introdotto dal comma 6, è inserito il seguente:

«Art. 90-quinquies (Monitoraggio degli interventi di ampliamento). — 1. Gli interventi previsti dagli articoli 90-bis, commi 1 e 2, e 90-ter, comma 1, sono censiti nella banca dati immobiliare informatizzata di cui all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle

leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), secondo le modalità stabilite per gli interventi effettuati ai sensi di tale legge.»

8. Dopo l'art. 90-quinquies della legge regionale 11/1998, come introdotto dal comma 7, è inserito il seguente:

«Art. 90-sexies (Verifica degli equilibri funzionali per nuovi villaggi albergo e RTA a proprietà frazionata) — 1. La costruzione di nuovi villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'art. 7-bis della l.r. 33/1984 non concorre alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.»

Art. 4.

Modificazione alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6

1. L'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici) — 1. La Regione riconosce, per le finalità di cui al Capo IV della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), i raggruppamenti di operatori turistici, anche temporanei, in qualsiasi forma costituiti, la cui attività abbia ad oggetto la realizzazione di progetti di sviluppo turistico e di promocommercializzazione dei prodotti e dei servizi offerti dagli operatori aderenti.

2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1:

a) i raggruppamenti di area territoriale determinati sulla base dei comprensori turistici individuati dall'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo o i raggruppamenti di stazione riferiti ai comuni con maggiore valenza turistica, relativamente e limitatamente a specifiche e strategiche linee di prodotto, finalizzati alla realizzazione di programmi di attività funzionali alla valorizzazione dell'offerta e alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico;

b) i raggruppamenti di prodotto, finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione di uno o più prodotti turistici su scala regionale.

3. Ai fini del riconoscimento, i raggruppamenti di operatori turistici di cui al comma 2 devono possedere i requisiti minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto:

a) per le aggregazioni territoriali, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell'area;

b) per le aggregazioni di stazione, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell'area considerata e della particolare significatività della stazione, rispetto al restante territorio regionale, relativamente al prodotto turistico considerato;

c) per le aggregazioni di prodotto, del numero di imprese turistiche aggregate unitamente alla copertura del territorio regionale interessato dalla linea di prodotto considerato.

4. Il riconoscimento è concesso su istanza del raggruppamento interessato con provvedimento del dirigente competente in materia di promozione e marketing turistico e ha validità per un quinquennio.

5. La struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico dispone la revoca del riconoscimento qualora, dai controlli effettuati, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese dai raggruppamenti nell'istanza di cui al comma 4 e nel caso in cui siano venuti meno, nel corso del quinquennio, i requisiti minimi di cui al comma 3.

6. I raggruppamenti riconosciuti sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico, entro quindici giorni dal loro verificarsi, ogni intervenuta variazione dei requisiti minimi di cui al comma 3 nonché il loro eventuale scioglimento.



7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo al riconoscimento di cui al presente articolo e alla revoca del medesimo, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare.

8. La vendita diretta al pubblico da parte dei raggruppamenti riconosciuti, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo.».

Art. 5.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), dopo la parola: «ristrutturazione» è inserita la seguente: «, ampliamento».

2. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 19/2001, dopo le parole: «all'attività ricettiva» sono inserite le seguenti: «e di opere di difesa e messa in sicurezza».

3. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 19/2001 è sostituita dalla seguente:

«*b*) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:

1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente agli esercizi alberghieri;

2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture alberghiere, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi;

3) terreni funzionali alla realizzazione di nuovi complessi ricettivi all'aperto, limitatamente alla superficie occupata dal complesso da realizzare;

4) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso e che includano i fabbricati in cui sono allocati i servizi generali;

5) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, a condizione che il richiedente sia già proprietario dei fabbricati in cui sono allocati i servizi generali e di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso;».

4. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 19/2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nei villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), tutte le spese relative alle unità abitative e alle porzioni di fabbricato oggetto del frazionamento».

5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 19/2001, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

6. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 19/2001 è sostituito dal seguente: «1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 100.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 10 milioni.».

7. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 19/2001, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza».

8. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 19/2001 è sostituita dalla seguente:

«*b*) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:

1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a*) e *c*);

2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi;».

9. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 19/2001, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

10. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 19/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 50.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 3 milioni.».

11. L'art. 13 della legge regionale 19/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Soggetti beneficiari*) — 1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 15 i raggruppamenti di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).».

12. L'art. 14 della legge regionale 19/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Iniziativa agevolabili*) — 1. Ai fini di cui all'art. 15, le iniziative agevolabili devono riguardare la realizzazione di progetti di sviluppo turistico, di marketing, di promozione e di commercializzazione di prodotti turistici. Le iniziative devono essere articolate in progetti organici nei quali sono indicati, fra l'altro:

a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;

b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda interessati;

c) le azioni programmate, la relativa durata e le modalità del loro svolgimento;

d) i canali di vendita attivati per i propri prodotti turistici;

e) un dettagliato piano finanziario, corredato dell'indicazione analitica delle spese per ciascuna linea di intervento nonché dell'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del progetto, in aggiunta all'eventuale contributo regionale.».

13. L'art. 15 della legge regionale 19/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Contributi a fondo perduto*) — 1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi a fondo perduto è di euro 10.000 e quello massimo è di euro 135.000. Gli importi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

2. I contributi a fondo perduto sono concessi in regime de minimis, nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore.

3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

4. I contributi possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.


5. I contributi possono essere concessi con riferimento alle sole spese da sostenersi nell'anno solare successivo alla presentazione della domanda.

6. Ai fini della concessione dei contributi, i raggruppamenti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico, a pena di decadenza, entro il 15 novembre di ogni anno, apposita istanza corredata del progetto di cui all'art. 14 e del relativo piano finanziario.

7. In considerazione delle istanze pervenute, la struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico forma apposite graduatorie, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

8. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le spese ammissibili per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione e alla revoca dei predetti contributi, ivi compresa la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del contributo.».

14. Al comma 5ter dell'art. 23 della legge regionale 19/2001, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione comporta la non applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 26.».



15. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 19/2001 è sostituita dalla seguente:

«*a*) l'ammontare del contributo in conto capitale concesso, calcolato in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo del bene agevolato emagiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4;».

16. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 25 della legge regionale 19/2001, è inserito il seguente:

«4-*ter*. Il frazionamento della proprietà, ai sensi dell'art. 7-*bis* della l.r. 33/1984, di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere esistenti alla data del 30 giugno 2010 comporta la revoca dell'agevolazione già concessa prima di detta data e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 26.».

Art. 6.

Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:

«2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato agli usi di cui all'art. 73, comma 2, lettere *c*), *d*), *d-bis*), *e*), con esclusione di quelli industriali, *f*), *g*), con esclusione di quelli relativi agli esercizi o alle aziende di cui all'art. 90bis, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ed *i*) della medesima legge.».

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, lettera *c*), della legge regionale 33/1984, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della presente legge, è approvata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni e i parametri necessari per l'individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all'art. 90-*bis*, comma 1, della legge regionale 11/1998, come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge. Nelle more dell'approvazione degli atti comunali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano realizzare incrementi volumetrici ai sensi del predetto articolo possono formulare apposita istanza al Comune interessato corredata di un elaborato planimetrico e di una relazione che illustri l'intervento e ne motivi la valenza turistica. Il Comune, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decide in merito al suo accoglimento. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

3. L'art. 90-*bis*, comma 2-*bis*, della legge regionale 11/1998, come inserito dall'art. 3, comma 4, della presente legge, si applica anche alle unità immobiliari che siano già state oggetto di ampliamento avviato o concluso ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), o ai sensi dell'art. 90-*bis*, commi 1 e 2, della legge regionale 11/1998, nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e successivamente modificato dall'art. 15 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).

4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 10, commi 3 e 7, della legge regionale 6/2001, come sostituito dall'art. 4 della presente legge, e di cui all'art. 15, comma 8, della legge regionale 19/2001, come sostituito dall'art. 5, comma 12, della presente legge, sono approvate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I decreti di riconoscimento dei consorzi e delle associazioni di operatori turistici adottati, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6/2001, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia il 31 ottobre 2010.

6. Per l'anno 2010, l'istanza di cui all'art. 15, comma 6, della l.r. 19/2001, come sostituito dall'art. 5, comma 12, della presente legge, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre.

7. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15, della presente legge si applicano anche alle domande di agevolazione già presentate e per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento amministrativo di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), già differito ai sensi dell'art. 31, comma 8, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014. Nelle more dell'adeguamento, e comunque non oltre la predetta data, al titolare del complesso ricettivo all'aperto non si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale 8/2002, limitatamente alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a*) il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 19/2001;
- b*) l'art. 46 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
- c*) gli articoli 33, comma 2, e 38 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;
- d*) il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 18/2009.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 giugno 2010.

ROLLANDIN

(Omissis).

10R1356



REGOLAMENTO REGIONALE 17 maggio 2010, n. 2.

Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 dell'8 giugno 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Capo I

ACCESSO AI PROFILI DI AGENTE,
SOVRINTENDENTE, ISPETTORE
E FUNZIONARIO FORESTALI

Art. 1.

Assunzione a tempo indeterminato ad agente forestale

1. Gli agenti forestali del Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale, sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.

2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, con esclusione di ogni elevazione;
- b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;
- c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di primo grado
- d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
- e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'art. 8;
- f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
- g) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza o, in alternativa, aver presentato dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'art. 15, comma 7ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza);
- h) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
- i) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
- j) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

4. Le prove d'esame comprendono almeno una prova scritta o teorico-pratica, una prova ginnico-sportiva e una prova orale. L'ammissione alle prove di concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente a carattere psicoattitudinale.

5. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:

- a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso, entro il limite del 5 per cento;
- b) titoli di servizio, entro il limite del 5 per cento;
- c) titoli vari, entro il limite del 10 per cento.

6. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 5, i titoli ammessi a valutazione e il relativo punteggio.

7. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 5.

Art. 2.

Corso di formazione professionale per l'assunzione ad agente forestale

1. I vincitori del concorso di cui all'art. 1, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, devono frequentare un apposito corso di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.

2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

3. Il numero di candidati da avviare al corso è pari a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso. Possono essere ammessi al corso, come riservatari, ulteriori candidati utilmente collocati nella graduatoria di concorso in numero non superiore al 25 per cento dei posti disponibili.

4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e agenti di polizia giudiziaria.

5. I candidati ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti forestali.

6. Gli allievi agenti forestali, se appartenenti al ruolo unico regionale, sono autorizzati dall'Amministrazione regionale a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.


7. Gli allievi agenti forestali, se dipendenti da altre amministrazioni o enti pubblici o da privati, percepiscono, per l'intero periodo di svolgimento del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

8. Salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, gli allievi agenti forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

9. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di agente forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso. È formata separata ed analoga graduatoria per i candidati riservatari.

10. Decadono dalla graduatoria di cui all'art. 1, comma 7, e sono esclusi dall'esame di fine corso, gli allievi agenti forestali che:

- a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
- b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.



11. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli allievi agenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

Art. 3.

Assunzione a sovrintendente forestale

1. L'assunzione a sovrintendente forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.

2. Al concorso di cui al comma 1 sono ammessi gli agenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso profilo, almeno cinque anni di servizio effettivo e che non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

3. Le prove d'esame comprendono almeno due prove, scritte o teorico-pratiche, e una prova orale.

4. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 25 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:

a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso di agente forestale, entro il limite del 5 per cento;

b) titoli di servizio, entro il limite del 10 per cento;

c) titoli vari, entro il limite del 10 per cento.

5. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 4, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.

6. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 4.

7. Ai fini dell'assunzione a sovrintendente forestale, i vincitori del concorso devono frequentare un apposito corso di formazione professionale organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

9. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.

10. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di sovrintendente forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso.

11. Decadono dalla graduatoria di cui al comma 6 e sono esclusi dall'esame di fine corso, gli aspiranti sovrintendenti forestali che:

a) dichiarano di volere rinunciare al corso;

b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

12. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti sovrintendenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

Art. 4.

Assunzione ad ispettore forestale

1. L'assunzione ad ispettore forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.

2. Al concorso di cui al comma 1 sono ammessi i sovrintendenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso profilo, almeno cinque anni di servizio effettivo e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

3. Le prove d'esame comprendono almeno due prove scritte o teorico-pratiche e una prova orale.

4. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:

a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso di agente forestale, entro il limite del 4 per cento;

b) titoli di servizio, entro il limite dell'8 per cento;

c) titoli vari, entro il limite dell'8 per cento.

5. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 4, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.

6. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 4.

Art. 5.

Assunzione a funzionario forestale

1. L'assunzione a funzionario forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per esami.

2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quarantacinque con esclusione di ogni elevazione, salvo per i candidati di cui al comma 3;

b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;

c) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale;

d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;

e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'art. 8;

f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

g) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza o, in alternativa, aver presentato dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi dell'art. 15, comma 7ter, della l. 230/1998;

h) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;

i) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;

j) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. La copertura del 50 per cento dei posti messi a concorso è riservata agli ispettori e ai sovrintendenti del Corpo forestale che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di ispettore o nove anni nel profilo di sovrintendente e in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università;

b) idoneità psico-fisica ed attitudinale da accertarsi con le modalità di cui all'art. 8;

c) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;

d) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

e) non aver riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

4. In considerazione dei particolari compiti attribuiti ai funzionari forestali del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è in ogni caso subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni attinenti al profilo professionale di appartenenza.



5. Le prove d'esame comprendono due prove scritte, una delle quali può essere di contenuto teorico-pratico, e una prova orale. L'ammissione alle prove del concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente di carattere psicoattitudinale.

6. Il bando di concorso specifica la tipologia di laurea richiesta per i posti messi a concorso.

7. La graduatoria del concorso è unica e formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni.

8. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, possono essere ricoperti dai candidati esterni.

Art. 6.

Corso di formazione per l'assunzione a funzionario forestale

1. I vincitori del concorso di cui all'art. 5, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, devono frequentare un apposito corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.

2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

3. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli residui disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.

4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, ad esclusione dei candidati appartenenti al Corpo forestale.

5. Gli aspiranti funzionari forestali, se appartenenti al ruolo unico regionale, sono autorizzati dall'Amministrazione regionale a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

6. Gli aspiranti funzionari forestali, se dipendenti da altre amministrazioni o enti pubblici o da privati, percepiscono, per l'intero periodo di svolgimento del corso, un assegno di frequenza di natura non retribuitiva in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

7. Salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, gli aspiranti funzionari forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

8. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di funzionario forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso.

9. Decadono dalla graduatoria di cui all'art. 5, comma 7, e sono esclusi dall'esame di fine corso gli aspiranti funzionari forestali che:

a) dichiarano di volere rinunciare al corso;

b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

10. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti funzionari forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

Art. 7.

Assunzione a tempo indeterminato ad armiere del Corpo forestale

1. L'assunzione ad armiere del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per esami.

2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni diciotto;

b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;

c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) attestato di idoneità a svolgere l'attività di fabbricazione, riparazione e commercio di armi, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);

e) licenza del Prefetto ad esercitare l'attività di direttore o istruttore di tiro a segno ai sensi dell'art. 31 della l. 110/1975;

f) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;

g) certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica per il rilascio del porto d'armi per difesa personale rilasciata dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e dalla Polizia di Stato, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale);

h) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

i) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;

j) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;

k) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

3. Il concorso ha ad oggetto almeno una prova scritta a carattere teorico-pratico, una o più prove pratiche di tiro e una prova orale.

4. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame.



Art. 8.

Accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale

1. I funzionari, gli ispettori, i sovrintendenti, gli agenti forestali e l'armiere sono sottoposti a specifici accertamenti sanitari finalizzati a certificarne l'idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del servizio.

2. Gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del servizio si distinguono in:

a) accertamenti sanitari preliminari all'ammissione alle prove concorsuali per l'accesso al profilo di agente e di funzionario forestale;

b) accertamenti sanitari preliminari al corso di formazione di cui agli articoli 2 e 6, eseguiti presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL;

c) accertamenti sanitari periodici o occasionali volti a verificare la permanenza dell'idoneità psico-fisica e attitudinale del personale forestale eseguiti presso l'Azienda USL;

d) accertamenti relativi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3. Il giudizio di idoneità o non idoneità di cui al comma 2, lettere a) e b), è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, la non ammissione al concorso o la decadenza dalle graduatorie di cui agli articoli 1, comma 7 e 5, comma 7.

4. I requisiti e le modalità degli accertamenti di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

5. Gli accertamenti sanitari di cui al comma 2, lettera c), sono eseguiti, su richiesta del Comandante del Corpo forestale, periodicamente con cadenza triennale, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, e con cadenza biennale, dopo il quarantacinquesimo anno di età. Tali accertamenti possono essere eseguiti occasionalmente in caso di assenza per malattia per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi nell'arco dello stesso anno solare o per motivata richiesta del Comandante del Corpo forestale.

6. Gli accertamenti di cui al comma 2, lettera d), sono eseguiti dal medico competente, individuato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008, e possono sostituire gli accertamenti periodici di cui al comma 2, lettera c).

*Capo II*DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ INTERNA
PER I PROFILI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE,
ISPETTORE E FUNZIONARIO FORESTALI

Art. 9.

Assegnazione della sede di servizio

1. Le assegnazioni del personale del Corpo forestale di cui al presente capo si intendono conferite per un periodo di dieci anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11. Decorso detto periodo, il Comandante del Corpo forestale, con provvedimento motivato, può disporre il trasferimento di sede, ad eccezione del personale forestale che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, maturi i requisiti per il collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età o l'anzianità contributiva massima nei successivi cinque anni.

2. Le assegnazioni degli agenti forestali di prima assunzione sono disposte presso le stazioni forestali con provvedimento del Comandante del Corpo forestale per un periodo minimo di sei anni. La scelta della sede avviene sulla base dell'ordine della graduatoria di concorso.

3. Le assegnazioni di cui al comma 2 sono precedute dai trasferimenti del personale già in servizio disposti ai sensi degli articoli 10 e 11.

Art. 10.

Mobilità volontaria

1. Con circolare annuale del Comandante del Corpo forestale sono individuati i posti ai quali si intende dare copertura mediante la mobilità volontaria.

2. Gli ispettori, i sovrintendenti e gli agenti forestali possono presentare domanda di mobilità al Comandante del Corpo forestale nei termini previsti dalla circolare di cui al comma 1.

3. La domanda di mobilità, vistata dal Comandante della stazione forestale di assegnazione, deve indicare:

a) i dati anagrafici;

b) la categoria, la posizione, il profilo professionale di appartenenza, la sede di assegnazione e la durata di relativa permanenza;

c) l'indicazione, secondo un ordine di preferenza, di non più di tre sedi corrispondenti a posti nella posizione e nel profilo professionale di appartenenza;

d) la situazione di famiglia.

4. Possono presentare domanda di mobilità coloro che, alla data di presentazione della medesima, hanno maturato nel Corpo forestale almeno sei anni di servizio dalla prima assegnazione o quattro anni nella sede di successiva assegnazione, ivi compresi i periodi di utilizzazione temporanea presso altre sedi o distacco disposto presso altri enti.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comandante del Corpo forestale redige la graduatoria delle domande ammesse sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato A. Tale allegato può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

6. I posti individuati sono assegnati in base all'ordine della graduatoria.

7. Le domande di mobilità non sono accolte nel caso in cui il richiedente ricopra una carica elettiva presso un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione forestale della sede richiesta, salvo che non sia collocato in aspettativa per mandato politico.

8. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 6, il Comandante del Corpo forestale comunica a ciascun interessato l'accoglimento o il rigetto motivato della domanda di mobilità.

Art. 11.

Mobilità d'ufficio e utilizzazione temporanea per esigenze organizzative

1. La mobilità d'ufficio per esigenze organizzative è disposta dal Comandante del Corpo forestale, in particolare:

a) per la copertura dei posti individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, e non coperti con la procedura di mobilità volontaria;

b) per l'eliminazione di situazioni di incompatibilità ambientale o derivanti dalla presenza di soggetti, non collocati in aspettativa per mandato politico, che ricoprono una carica elettiva in un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione forestale della sede di assegnazione.

2. Il Comandante del Corpo forestale può disporre, per esigenze organizzative, l'utilizzazione temporanea del personale forestale in sede diversa da quella di assegnazione.


Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, non si applicano alle domande di mobilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.



2. Le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b*), non si applicano, sino alla scadenza del relativo mandato, a chi ricopre una carica elettiva presso un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione della sede di assegnazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di personale del ruolo unico regionale.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *a*), della l.r. 12/2002, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 8, 11, 12 e 13 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 maggio 2010

ROLLANDIN

(Omissis).

10R1313

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2010, n. 14-46/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9. (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 25 maggio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura);

Visto il comma 4 dell'art. 14 (Sistema elettivo dell'assemblea del consorzio) della L.P. n. 9/2007 che stabilisce che «Con regolamento sono disciplinati le fasce di contribuzione, le modalità e i termini per la

predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e per l'elezione del consiglio di amministrazione.»;

Vista la deliberazione n. 929 di data 23 aprile 2010 recante: «Riapprovazione con modifiche del "Regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)", a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo.».

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizione

1. In attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), di seguito denominata legge provinciale, questo regolamento definisce le fasce di contribuzione, il procedimento elettorale per l'elezione del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica, il procedimento di designazione dei rappresentanti dei comuni nel consiglio di amministrazione. Definisce inoltre l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica.

2. Nel prosieguo di questo regolamento per «fasce di contribuzione» si intende il gruppo di proprietari di immobili tenuti al pagamento di una ben individuata aliquota contributiva.

Art. 2.

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione del consiglio di amministrazione, disciplinato dall'art. 15 della legge provinciale, sono elettori tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal consorzio ai sensi dall'art. 25 della legge provinciale. Nel caso di cumulo tra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante è iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.

2. I rappresentanti delle persone giuridiche o degli enti non riconosciuti esercitano il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o degli enti non riconosciuti che rappresentano, sia per gli immobili di cui sono personalmente proprietari.

3. Per le comunioni, salvo quanto diversamente stabilito con delega, il diritto di voto è esercitato dall'intestatario della quota maggiore e, in caso di parità, dal soggetto più anziano. Le comunioni intestate ai medesimi proprietari, pur se site in comuni diversi, sono cumulate e danno diritto a un solo voto, che viene espresso nel collegio dove ricade la comproprietà soggetta a maggior contribuzione.

4. Il condominio è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta con l'indicazione della particella edificale e ha diritto ad un solo voto espresso dall'amministratore o da un suo delegato.

5. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori.

6. I soggetti indicati dal comma 1 sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta e cumulano in capo a ciascuno di essi i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in comuni diversi.

7. Per le persone giuridiche e per gli enti non riconosciuti l'iscrizione è fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o degli enti non riconosciuti; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo individuale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o degli enti non riconosciuti.

8. Il voto è esercitato nel seggio elettorale che include il comune nel quale il consorzio è soggetto a maggior contribuzione.



Art. 3.

Convocazione degli elettori

1. Il presidente del consorzio di bonifica almeno 180 giorni prima della scadenza degli organi ordinari, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa la data di convocazione degli elettori per le votazioni. Della convocazione è data ampia notizia con ogni mezzo idoneo.

2. Entro i quindici giorni successivi alla deliberazione indicata dal comma 1, il consorzio dà comunicazione agli elettori della data di svolgimento delle votazioni e l'estratto per il procedimento per la formazione delle liste di cui all'art. 8.

3. Il consorzio, ad integrazione della comunicazione prevista dal comma 2, non oltre venti giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, invia a mezzo posta ad ogni elettore una comunicazione indicante la data di svolgimento delle elezioni, le candidature presentate, la fascia di contribuenza ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali.

4. Con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, non oltre dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, è data inoltre ulteriore notizia circa le candidature presentate ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni di voto. La sicurezza dell'intero procedimento elettorale è a cura del consorzio.

Art. 4.

Elenco degli elettori

1. L'elenco degli elettori, risultante dalla somma degli elenchi di ciascuna sezione elettorale, è formato sulla base dei ruoli contributivi resi esecutivi per l'esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni, comprendendo i contributi riscossi ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale ed è approvato dal presidente del consiglio di amministrazione.

2. L'elenco è depositato presso la sede del consorzio, dei comuni e delle comunità ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro consorziale, almeno centoventi giorni prima delle elezioni e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia agli interessati a mezzo della stampa locale e con affissione di manifesti murali. La richiesta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio deve essere presentata per iscritto al consorzio entro il termine perentorio di sette giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco stesso.

3. Il consiglio di amministrazione decide in merito ai reclami proposti dai soggetti interessati contro le risultanze dell'elenco e alle richieste di rettifica prevista dal comma 2 entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 2; il consiglio di amministrazione comunica la propria decisione ai soggetti interessati.

4. Contro il provvedimento del consiglio di amministrazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

Art. 5.

Diritto di voto

1. Ogni elettore ha diritto di esprimere il voto all'interno della propria fascia di contribuenza nel seggio in cui è iscritto.

Art. 6.

Deleghe

1. Gli aventi diritto al voto possono farsi sostituire da altro consorziato, avente diritto al voto ed appartenente alla medesima fascia, mediante delega conferita con atto sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del delegante.

2. Per le persone giuridiche, per il condominio e per gli enti non riconosciuti il diritto di voto è esercitato dai loro rappresentanti o dai soggetti delegati, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalle norme di questo regolamento; la rappresentanza è provata con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai

sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Ciascun soggetto può esercitare una sola delega.

4. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica, nonché ai dipendenti del consorzio.

5. Per le comunione il diritto di voto è esercitato da un solo intestatario, purché la rappresentanza risulti da delega conferita dagli intestatari rappresentanti la maggioranza della proprietà indivisa. In mancanza della predetta nomina, il consorzio considera quale rappresentante della comunione il soggetto con la quota maggiore. In caso di parità di quote è individuato il soggetto più anziano.

6. Le deleghe di cui al comma 1 e 5, nonché i documenti attestanti la qualità di rappresentante devono essere presentate o inviate al consorzio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di sette giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto.

Art. 7.

Fasce di contribuenza e modalità di votazione

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto gli elettori agricoli di cui all'art. 2 sono suddivisi in fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza di consiglieri da eleggere proporzionale al numero delle fasce.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto gli elettori extra-agricoli di cui all'art. 2 hanno un'unica fascia di contribuenza e ad essi è assicurata la rappresentanza di un solo consigliere.

3. Gli elettori sono ordinati in unico elenco in ordine alfabetico.

4. A ciascuna fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo pari al contributo totale consortile diviso per il numero delle fasce.

5. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti dai ruoli contributivi indicati dall'art. 4, comma 1.

6. Lo statuto o il regolamento elettorale consortile, previsto dall'art. 20, possono prevedere che l'elezione sia articolata in più collegi elettorali, ciascuno dei quali elegge i propri rappresentanti nel numero fissato dallo statuto o dal regolamento elettorale consortile, secondo criteri di rappresentanza delle zone.

Art. 8.

Candidature

1. Entro sessanta giorni dalla data di indizione delle elezioni un numero di almeno trenta consorziati può presentare al consorzio le liste di candidati da eleggere appartenenti alla fascia di riferimento. Il numero dei consiglieri da eleggere per ogni singola fascia è quello determinato dallo statuto o dal regolamento elettorale consorziale.

2. In ogni lista le candidature indicate dal comma 1 devono essere in numero almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri da eleggere.


3. Le firme dei candidati e dei presentatori sono corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità personale in corso di validità.

4. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi in bianco e nero.

5. I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

6. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Se più liste contengono firme uguali di candidati o di sottoscrittori, conserva efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.

7. Non possono essere candidati, oltre alle persone indicate dalla legislazione nazionale e provinciale vigente per quanto applicabile, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il consorzio, oppure esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.



Art. 9.

Accettazione delle liste

1. Le liste sono accettate con provvedimento del consiglio di amministrazione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione.

Art. 10.

Seggi elettorali

1. Per garantire la massima partecipazione degli aventi diritto al voto alle elezioni, con deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio sono istituiti più seggi elettorali presso i quali i consorziati votano nel giorno fissato per le elezioni. I consorzi con il proprio regolamento elettorale possono stabilire un numero adeguato di seggi tali da rendere il più agevole possibile le operazioni di voto da parte degli aventi diritto, in funzione dell'estensione territoriale, numero di aventi diritto e altre particolari situazioni. I seggi sono ubicati nei comuni ricompresi, anche parzialmente, nel perimetro consorziale.

2. Il consiglio di amministrazione determina la composizione dei seggi e provvede alla nomina dei loro componenti detta altresì disposizioni integrative del regolamento indicato dal comma 1 per l'espletamento delle operazioni elettorali, copia delle quali è consegnata ai componenti dei seggi.

Art. 11.

Espressione del voto

1. Gli elettori esprimono il voto esclusivamente per i candidati delle liste accettate e riportate sulla scheda relativa al proprio collegio ed alla propria fascia. Gli elettori possono esprimere il voto a singoli candidati appartenenti anche a liste diverse per un totale non superiore ai tre quarti dei candidati da eleggere. Le schede elettorali riportano il numero massimo di voti che si possono esprimere per singola fascia.

Art. 12.

Spoglio dei voti

1. Lo spoglio delle schede avviene separatamente per ciascuna fascia. Sulle contestazioni e sui voti nulli i componenti del seggio decidono a maggioranza.

Art. 13.

Proclamazione degli eletti

1. Terminati lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti il presidente del seggio elettorale proclama i risultati nell'ordine decrescente dei voti riportati e li comunica all'ufficio elettorale consortile, costituito a tale scopo presso il consorzio, e riconsegna il materiale elettorale.

2. La proclamazione degli eletti per collegio è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di parità di voti tra gli eletti prevale il consorzio gravato da maggiore contribuzione ed in caso di ulteriore parità, il più anziano. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale.

Art. 14.

Designazione dei rappresentanti degli enti locali

1. Entro i sessanta giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni il presidente del consorzio, convoca in assemblea i sindaci dei comuni inclusi, anche parzialmente, nel perimetro consorziale.

2. I sindaci partecipano all'assemblea anche tramite un assessore allo scopo delegato.

3. L'assemblea prevista dal comma 1 designa un numero di rappresentanti pari ad un quarto del totale dei componenti il consiglio di amministrazione secondo i criteri stabiliti dallo statuto o dal regolamento elettorale consortile.

Art. 15.

Voto dei rappresentanti degli enti locali

1. Ogni rappresentante di ente locale vota per un solo nominativo.

2. Nel caso in cui i rappresentanti da designare siano più di due, sono eletti i candidati più votati, senza distinzione di appartenenza al comune, nel numero occorrente a completare la designazione. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

3. Sono eleggibili i sindaci e gli assessori.

4. La proclamazione degli eletti è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale.

Art. 16.

Accettazione della carica

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione della carica che è comunicata per iscritto al consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni, inviato agli eletti con raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dalla data di proclamazione. In difetto di accettazione entro i termini indicati l'eletto è considerato rinunciataro e subentra il primo dei non eletti. Contestualmente all'accettazione l'eletto deve dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi consortili.

Art. 17.

Entrata in carica

1. Sia i rappresentanti eletti che quello nominato, ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale, dalla Giunta provinciale entrano in carica il 1° giorno del mese successivo alla data di proclamazione degli eletti.

Art. 18.

Convocazione del consiglio di amministrazione per l'elezione del presidente

1. Per l'elezione del presidente il consiglio di amministrazione è convocato, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti, dal presidente in carica ed è presieduto dal consigliere più anziano di età.

2. Per l'elezione del presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio, compreso il membro di nomina provinciale. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.


3. Sono eleggibili a presidente del consiglio di amministrazione i componenti eletti nell'ambito della sezione 1 prevista dall'art. 14, comma 1 della legge provinciale.

4. In caso di mancata accettazione della carica di presidente il consiglio di amministrazione procede a nuova elezione.

Art. 19.

Consorzi commissariati

1. Nel caso di commissariamento del consorzio le competenze degli organi ordinari sono esercitate dal commissario.



Art. 20.

Regolamento elettorale consortile

1. Il consorzio nel rispetto delle norme provinciali, del suo statuto e di questo regolamento, può adottare un regolamento elettorale consortile che preveda anche la suddivisione del comprensorio in più collegi elettorali.

Art. 21.

Disposizione transitoria

1. In prima applicazione di questo regolamento il richiamo al presidente del consiglio di amministrazione e al consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica è inteso riferito al commissario e alla consulta nominati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 3 maggio 2010

DELLAI

(Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2010, registro n. 1, foglio n. 12)

(Omissis)

10R1315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 maggio 2010, n. 15-47/Leg.

Regolamento concernente la formazione dell'elenco e l'individuazione delle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, la disciplina dei rapporti tra il consorzio di bonifica e i propri consorziati, nonché l'individuazione delle soglie di assoggettabilità (articoli 8, 11, 12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Vista la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) ed in particolare l'art. 37 (Regolamento di esecuzione);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 di data 7 maggio 2010 recante: «Riapprovazione con modifiche del "Regolamento concernente la formazione dell'elenco e l'individuazione delle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, la disciplina dei rapporti tra il consorzio di bonifica e i propri consorziati, nonché l'individuazione delle soglie di assoggettabilità (articoli 8, 11, 12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura))", a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo»

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. In attuazione degli articoli 8, 11, 12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), di seguito denominata legge provinciale, questo regolamento definisce le procedure per la formazione dell'elenco e per l'individuazione delle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, per la disciplina dei rapporti con i propri consorziati, nonché per l'individuazione delle soglie di assoggettabilità.

2. Nel prosieguo di questo regolamento:

a) «demanio idrico provinciale» è l'insieme dei beni elencati all'art. 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali);

b) «alveo» delle fosse di bonifica è l'estensione del terreno compresa fra i cigli delle sponde; in presenza di quote diverse si considera alveo quello riconducibile alla quota inferiore.

Capo I

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

Art. 2.

Regime giuridico

1. Le opere pubbliche di bonifica, comprese le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartenenti al demanio idrico provinciale, possono essere concesse per l'esecuzione al consorzio di bonifica e allo stesso affidate per l'esercizio, per la manutenzione e per la polizia idraulica.

2. Gli interventi sulle opere di cui al comma 1, sono disciplinati in analogia a quelli sulle opere idrauliche previste dalla legge provinciale n. 18 del 1976.

Art. 3.

Modalità per la formazione dell'elenco delle opere

1. Per il territorio incluso nel perimetro del consorzio di bonifica, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, un rappresentante designato dalla Giunta provinciale e uno del consorzio di bonifica, in contraddittorio tra loro, compilano l'elenco delle opere indicate all'art. 2, con la descrizione funzionale delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

2. A seguito della sua compilazione l'elenco previsto al comma 1 è approvato dalla Giunta provinciale e costituisce formale riconoscimento dell'affidamento al consorzio di bonifica delle opere indicate nello stato descritto.


Capo II

FASCE DI RISPETTO

Art. 4.

Individuazione delle fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto relative ai corsi d'acqua pubblici rientranti nel comprensorio di competenza del consorzio di bonifica sono le aree individuate ai sensi della legge provinciale n. 18 del 1976, che si estendono per una larghezza massima, eventualmente derogabile, di dieci metri lungo le sponde dei corsi d'acqua, in cui vige il divieto di costruzione, scavo e deposito di materiali.



Capo III

RAPPORTI CON I PROPRIETARI CONSORZIATI

Art. 5.

Catasto consorziale

1. In attuazione dell'art. 12 della legge provinciale, con riferimento al territorio incluso nel suo perimetro di pertinenza, il consorzio di bonifica istituisce un catasto consortile, in cui sono iscritti tutti gli immobili ed annotati i rispettivi proprietari.

2. Ai fini dell'elaborazione dei ruoli di contribuzione e delle liste elettorali, il consorzio di bonifica provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del proprio catasto sulla base delle iscrizioni al libro fondiario.

3. Per consentire gli aggiornamenti in tempo utile per la formazione dei ruoli immediatamente successivi, i consorziati sono tenuti a produrre tempestivamente al consorzio di bonifica la documentazione necessaria per le pertinenti volture, per i cambiamenti di proprietà o per le variazioni delle intestazioni o negli estremi censuari delle rispettive partite.

4. I proprietari iscritti pro indiviso nel catasto consorziale sono considerati come un solo consorziato e sono solidali fra loro per il pagamento dei contributi e l'assolvimento degli altri oneri gravanti gli immobili in comproprietà. Nei rapporti con il consorzio di bonifica i predetti proprietari possono farsi rappresentare da un solo comproprietario, senza pregiudizio del vincolo di solidarietà, purché la rappresentanza risulti da delega conferita dai comproprietari rappresentanti la maggioranza delle quote della proprietà indivisa. In mancanza della predetta nomina, il consorzio di bonifica considera quale rappresentante della comproprietà il soggetto con la quota maggiore. In caso di parità di quote è individuato il soggetto più anziano.

5. I consorziati devono comunicare per iscritto al consorzio di bonifica ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio per il recapito della corrispondenza; tale indicazione sarà riportata sulla corrispondente partita del catasto consortile.

Art. 6.

Contributo consortile

1. Il consorzio di bonifica deve specificare nelle cartelle emesse per il pagamento del contributo consortile la causale del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.

Art. 7.

Oneri a carico della proprietà consorziale

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 25, comma 1 della legge provinciale, le spese di vigilanza, quelle per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, nonché quelle per il funzionamento e per le altre attività, non coperte dai contributi pubblici, sostenute dal consorzio di bonifica sono ripartite tra i proprietari dei beni immobili, agricoli ed extragricoli, ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica se ne traggono beneficio, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni e ogni altro ente o amministrazione per i beni di pertinenza.

2. Gli indici di beneficio individuati in base ai piani di classifica, sono approvati dal Consiglio di amministrazione. Ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge provinciale, la relativa deliberazione consiliare è pubblicata agli albi pretori dei comuni ricadenti all'interno del perimetro del consorzio di bonifica ed in quello dello stesso consorzio di bonifica per otto giorni consecutivi. Contro tale deliberazione consiliare è ammesso ricorso secondo le norme stabilite dall'art. 19 della legge provinciale.

3. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione. Il ricorso amministrativo è proposto al Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento e, in mancanza, dal ricevimento della cartella esattoriale. Tale ricorso non sospende la riscossione; tuttavia il Consiglio di amministrazione ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la sua temporanea sospensione.

Capo IV

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

Art. 8.

Soglie di assoggettabilità, criteri e condizioni di esclusione

1. Le opere pubbliche di bonifica ed i relativi manufatti di qualunque tipo, realizzate dal consorzio di bonifica sono assoggettate alla procedura prevista dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale; i criteri e le condizioni di esclusione sono quelli individuati dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 13 maggio 2010

DELLAI

(Registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio 2010, registro n. 1, foglio n. 11)

(Omissis)

10R1316

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2010, n. 7.

Abrogazione della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, "Elenco delle unità immobiliari non occupate e modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa" - Norme inutili e di difficile applicazione.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 26/I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 29 giugno 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 giugno 2010

LUIS DURNWALDER

10R1461



LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2010, n. 8.

Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 26/I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 29 giugno 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l'accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole e agroalimentari nonché la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti agricoli e agroalimentari, la Provincia autonoma di Bolzano promuove il consumo di prodotti agricoli e agro-alimentari di prossimità, di qualità riconosciuta e certificata, e biologici, nonché l'organizzazione di filiere corte dei prodotti agricoli e agroalimentari.

2. La Provincia favorisce in particolare:

a) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo autosostenibile ed ecosostenibile;

b) l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente e legati alla tradizione e alla cultura del territorio provinciale;

c) la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.

3. La Provincia, nell'ambito delle proprie politiche di settore, promuove inoltre il consumo di prodotti geneticamente non modificati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi di questa legge si intende per:

a) «prodotti di prossimità»: i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, esenti da organismi geneticamente modificati, che rientrano nelle seguenti categorie:

1) «prodotti di qualità»: i prodotti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12;

2) «prodotti tradizionali»: i prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

3) «prodotti stagionali»: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione, a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;

b) «filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari»: circuiti brevi di produzione-consumo basati su un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati;

c) «servizi di ristorazione collettiva pubblica»: i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica e universitaria, i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici, da società private o da soggetti di diritto privato in regime di convenzione;

d) luogo di produzione: la provenienza dei prodotti alimentari, dei prodotti vegetali, degli animali da allevamento e del latte.

Art. 3.

Interventi

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Provincia interviene per:

a) incentivare l'utilizzo, nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, di prodotti di prossimità secondo quanto stabilito dal programma previsto dall'articolo 4;

b) promuovere l'utilizzo di prodotti di prossimità da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio provinciale;

c) assicurare la vendita all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di prodotti alimentari e di bevande conformi alle caratteristiche e alle tipologie individuate nel programma previsto dall'articolo 4;

d) favorire l'incremento della vendita di prodotti di prossimità nonché altre misure di sviluppo della filiera corta;

e) promuovere, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, percorsi didattici, formativi e informativi di educazione alimentare e di orientamento al consumo;

f) promuovere, in collaborazione con i comuni, le comunità comprensoriali e gli operatori del settore, la conoscenza dei prodotti di prossimità, in particolare attraverso l'interscambio con altre realtà regionali, nonché la diffusione di corretti modelli alimentari.

Art. 4.

Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei comuni, approva il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, di seguito definito "programma".

2. Il programma, avente durata triennale, provvede a:

a) definire le linee generali di promozione dell'orientamento dei consumi e dell'educazione alimentare;

b) individuare i criteri di attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 con riguardo all'utilizzo di prodotti di prossimità nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;

c) individuare le caratteristiche e le tipologie dei prodotti alimentari e delle bevande che possono essere venduti all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

d) stabilire le modalità di attuazione dei controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.

Art. 5.


Utilizzo dei prodotti di prossimità nei servizi di ristorazione collettiva pubblica

1. I servizi di ristorazione collettiva pubblica sono resi garantendo che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti di prossimità.

2. Il programma previsto dall'articolo 4 individua la percentuale minima di prodotti di prossimità che deve essere utilizzata nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. La percentuale prevista dal comma 2 può essere distinta anche per prodotti o categorie di prodotti. La percentuale può essere rapportata al valore dei prodotti o di singole categorie di prodotti agricoli e agroalimentari, o ad altri indicatori previsti dal programma. La percentuale può altresì essere fissata in modo differenziato per le diverse tipologie di servizio.

4. Il programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite ai sensi del comma 2.



Art. 6.
Contributi

1. La Provincia può concedere specifici contributi ai soggetti privati che gestiscono i servizi di ristorazione collettiva pubblica, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Il comma 1 si applica anche per sostenere l'utilizzo di prodotti adatti a essere somministrati a persone affette da allergie e intolleranze di origine alimentare.

Art. 7.
Promozione dei prodotti di prossimità nei servizi di ristorazione privata e di ospitalità

1. La Provincia può stipulare accordi con soggetti esercenti attività di ristorazione privata operanti sul territorio provinciale, con particolare riferimento ai soggetti proprietari o gestori di rifugi alpini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, ovvero di malghe che offrono servizi di ristorazione ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, o del decreto del presidente della Provincia 22 luglio 1998, n. 19, al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo di prodotti di prossimità.

Art. 8.
Vendita di prodotti alimentari nelle scuole

1. Nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Bolzano è ammessa la vendita esclusivamente di prodotti alimentari conformi a quanto stabilito nel programma previsto dall'articolo 4.

Art. 9.
Costituzione di filiere corte dedicate alla ristorazione

1. La Provincia favorisce l'integrazione tra i soggetti economici che compongono le filiere agroalimentari corte dedicate alla ristorazione attraverso la promozione di accordi di filiera finalizzati alla valorizzazione e all'utilizzo nella ristorazione dei prodotti di prossimità.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono individuate nell'ambito del programma previsto dall'articolo 4.

3. La Provincia promuove la costituzione delle filiere corte di cui al comma 1 nell'ambito delle misure di attuazione delle proprie leggi sugli incentivi alle imprese, facendovi specifico riferimento.

Art. 10.
Informazioni e formazione

1. La Provincia promuove azioni didattiche, formative e informative di educazione alimentare e di orientamento al consumo, secondo criteri e modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia, in particolare:

a) favorisce l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini singoli o associati;

b) promuove percorsi di educazione alimentare tesi a sviluppare in modo coordinato attività didattiche, formative e informative;

c) promuove, anche in collaborazione con scuole, università e istituti specializzati e con l'azienda sanitaria provinciale, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell'alimentazione, dell'educazione alimentare, della produzione agroalimentare e della distribuzione;

d) promuove iniziative per la creazione di percorsi di educazione alimentare e di consumo consapevole e per la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.

3. La Provincia, in collaborazione con i comuni, le comunità comprensoriali e gli operatori del settore, promuove l'organizzazione di manifestazioni destinate a favorire la conoscenza degli aspetti qualita-

tivi dei prodotti agricoli e agroalimentari e della cultura enogastronomica, in particolare attraverso l'interscambio con altre realtà regionali.

4. L'utilizzazione di prodotti di prossimità nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti d'informazione agli utenti dei servizi.

5. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 forniscono agli utenti, con le modalità previste dalla disciplina attuativa di tali disposizioni, materiali informativi di educazione alimentare concernenti gli aspetti qualitativi e i valori nutrizionali dei prodotti consumati.

Art. 11.

Disposizioni in materia di istruzione

1. I piani di studio provinciali del primo e secondo ciclo d'istruzione assicurano lo studio delle caratteristiche storiche, produttive, economiche e ambientali dell'agricoltura territoriale, con particolare riferimento alle caratteristiche organolettiche e salutistiche dei prodotti agricoli.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta spese a carico dell'esercizio finanziario in corso.

2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.

Art. 13.

Efficacia e applicabilità

1. Gli effetti della presente legge e del programma previsto all'articolo 4 sono sospesi fino all'avvenuta pubblicazione della comunicazione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato della CE. La presente legge e il programma di cui all'articolo 4 vengono applicati comunque non prima del 1° gennaio 2011.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 giugno 2010

DURNWALDER

10R1462



LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 2010, n. 9.

Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 31/I-II del 3 agosto 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La Provincia autonoma di Bolzano favorisce ed incentiva, in conformità alla politica energetica dell'Unione europea, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico nonché l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. Per i fini di cui al comma 1 sono considerate rinnovabili le seguenti fonti energetiche non fossili: eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas.

Art. 2.

Contributi

1. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può promuovere iniziative e erogare contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e ai fini della divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché degli strumenti di pianificazione in questo ambito.

2. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può erogare contributi nella misura massima dell'80 per cento per la costruzione e l'ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili a favore di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora questi non siano allacciati alla rete elettrica e non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

3. La Provincia autonoma di Bolzano può inoltre erogare contributi nella misura massima dell'80 per cento alle imprese elettriche distributrici:

a) nel caso siano colpite da calamità naturali;

b) per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;

c) per l'interramento di linee aeree a media e bassa tensione;

d) per l'allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica.

4. Per le spese ammesse a contributo superiori a 500.000 euro può essere concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo stesso.

5. Qualora le somme siano ammesse a contributo e già impegnate a carico del bilancio provinciale, la documentazione di spesa deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre anni successivi a quello dell'esercizio cui l'impegno si riferisce, pena la decadenza dal contributo.

6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa comunitaria o statale.

7. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche;

b) il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;

c) le lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2010, derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 23105, 23205 e 23210 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alle leggi abrogate dall'art. 2, comma 7, lettere a), b) e c).

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 luglio 2010

DURNWALDER

10R1467

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 2010, n. 10.

Modifiche della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante "Ordinamento delle comunità comprensoriali".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 30/I-II del 27 luglio 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante «Ordinamento delle comunità comprensoriali»

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituita:

«c) le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli organi nonché la disciplina sulle incompatibilità;»

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituita:


«d) le attribuzioni degli organi, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo che attribuiscono al presidente, agli assessori o alla giunta il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;»

3. La lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituita:

«i) l'affidamento del servizio di tesoreria della comunità comprensoriale.»

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:

«3. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza di due terzi dei componenti.»



5. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«5. Lo statuto ovvero la modifica dello statuto sono affissi all'albo pretorio della comunità comprensoriale per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all'albo pretorio. Lo statuto vigente deve essere pubblicato sul sito internet della comunità comprensoriale.»

6. L'articolo 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:

«Art. 4.
Organi

1. Sono organi della comunità comprensoriale:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente;
- d) il revisore dei conti.

2. Il consiglio comprensoriale è composto da:

- a) i sindaci dei comuni facenti parte della comunità comprensoriale oppure da una persona da essi delegata;
- b) un rappresentante aggiuntivo per i comuni con un numero di abitanti tra 5.001 e 10.000;
- c) due rappresentanti aggiuntivi per i comuni con più di 10.000 abitanti.

Qualora non venisse rispettata la consistenza dei gruppi linguistici, i rappresentanti aggiuntivi sono inviati dai comuni con la più alta percentuale di questo gruppo linguistico. I componenti aggiuntivi sono eletti dai consigli comunali partecipanti e possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Va garantita la partecipazione delle minoranze politiche, compatibilmente con l'osservanza della disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Per il calcolo dei rappresentanti aggiuntivi nel consiglio comprensoriale, si fa riferimento al numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente l'insediamento. La composizione del consiglio comprensoriale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistente nel territorio comprensoriale, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Nelle comunità comprensoriali con competenza sul territorio di comuni delle località ladine va comunque garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

3. Nel consiglio comprensoriale devono essere rappresentati entrambi i generi.

4. Il consiglio comprensoriale è rinnovato ogni cinque anni. La durata in carica del consiglio comprensoriale coincide con quella dei consigli comunali. Il consiglio comprensoriale resta in carica fino al suo nuovo insediamento.

5. La giunta comprensoriale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a due per le comunità comprensoriali fino a 26.000 abitanti, a quattro per le comunità comprensoriali fino a 80.000 abitanti e non superiore a sei per le altre comunità comprensoriali. Se previsto dallo statuto, uno degli assessori può essere nominato vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo svolgendo le sue funzioni. Se il vicepresidente non è stato nominato o è assente o temporaneamente impedito, le funzioni del presidente assente o temporaneamente impedito sono svolte dall'assessore più anziano. Per il calcolo del numero degli assessori comprensoriali, in occasione dell'insediamento della nuova giunta comprensoriale, viene tenuto conto del numero di abitanti applicato in sede di insediamento del consiglio comprensoriale.

6. La Giunta provinciale di concerto con il Consiglio dei comuni determina le indennità spettanti agli amministratori e al revisore dei conti delle comunità comprensoriali. Le indennità devono essere graduate in funzione della popolazione e dei programmi di attività delle comunità comprensoriali.»

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

«2. Le deliberazioni di approvazione ovvero di modifica del regolamento interno del consiglio comprensoriale sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Entro il periodo di pubblicazione ogni cittadino può presentare alla giunta comprensoriale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all'opposizione sono disciplinati con regolamento.»

8. L'articolo 6 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:

«Art. 6.
Vigilanza e controllo sulle comunità comprensoriali

1. La vigilanza sulla comunità comprensoriale ed il controllo sugli organi della stessa sono esercitati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 54, primo comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in base alla normativa vigente per i comuni.»

9. L'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:

«Art. 7
Personale

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, per la disciplina dello stato giuridico dei segretari generali delle comunità comprensoriali si osservano le disposizioni vigenti per i segretari comunali e, per la disciplina dello stato giuridico degli altri dipendenti, le disposizioni delle leggi provinciali in materia di personale.

2. Per la nomina a segretario generale della comunità comprensoriale si osserva la disciplina vigente per i comuni per la nomina a segretario generale di seconda classe. Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 2/L, nonché i dirigenti delle comunità comprensoriali con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 2/L.»

10. È abrogato l'articolo 8 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. La durata in carica degli organi delle comunità comprensoriali, iniziata con le elezioni generali dei consigli comunali dell'anno 2005, termina il 31 dicembre 2010. Entro tale termine devono essere adeguati gli statuti e rinnovati i consigli comprensoriali nel rispetto delle nuove disposizioni di legge e di statuto. Gli altri organi devono essere rinnovati entro i termini stabiliti dal rispettivo statuto.


2. Fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge continuano ad applicarsi, nelle materie riservate all'autonomia statutaria e regolamentare della comunità comprensoriale, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 luglio 2010

DURNWALDER

10R1468



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 giugno 2010, n. 25.

Regolamento relativo alle disposizioni sul pronto soccorso nelle aziende della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 22 novembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1190 del 11 aprile 2005.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle misure sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 25-ter della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche. Il presente regolamento si applica a tutte le aziende ed unità operative, di seguito denominate «aziende» escluse le aziende con unico socio, operanti in provincia di Bolzano.

Art. 2.

Classificazione delle aziende

1. Le aziende sono classificate in tre gruppi, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori e lavoratrici occupati e dei fattori di rischio:

a) Gruppo A:

1) le aziende che svolgono attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, le aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, le aziende che eseguono lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1956, n. 320, e successive modifiche, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

2) le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori e lavoratrici appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;

3) le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura;

b) Gruppo B:

1) le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori e lavoratrici che non rientrano nel gruppo A;

c) Gruppo C:

1) le aziende o unità produttive con fino a tre lavoratori e lavoratrici che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva e, qualora appartenga al gruppo A, la comunica all'azienda sanitaria competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Art. 3.

Organizzazione delle misure di pronto soccorso

1. Le aziende appartenenti ai gruppi A e B sono dotate di:

a) una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d'emergenza.

2. Le aziende del gruppo C sono dotate di:

a) un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d'emergenza.

3. I contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione sono determinate nell'allegato A.

4. Nelle aziende di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al comma 1, deve garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio sanitario provinciale.

5. Ai lavoratori e alle lavoratrici che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede dell'azienda, va fornito il pacchetto di medicazione di cui al comma 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza.

Art. 4.

Formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso seguono un corso di formazione teorico-pratico per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

2. Oltre alle lavoratrici ed ai lavoratori occupati possono essere incaricati come addetti al pronto soccorso anche il datore di lavoro stesso o i suoi familiari che collaborano nell'azienda.

3. La formazione è svolta da un medico. Sotto sorveglianza di un medico, preferibilmente un medico specializzato in medicina d'emergenza o del lavoro, la formazione può essere svolta anche da:

a) infermieri diplomati o infermiere diplomate, preferibilmente con formazione nell'ambito dell'emergenza, che operano nel sistema di emergenza e di urgenza;

b) istruttori e istruttrici di pronto soccorso che hanno svolto la formazione di livello B per soccorritori e soccorritori volontari.

4. La durata minima del corso di formazione per gli incaricati delle aziende del gruppo A è di 16 unità di formazione.

5. La durata minima del corso di formazione per gli incaricati delle aziende dei gruppi B e C è di dodici unità di formazione.

6. Il contenuto dei corsi di cui al comma 5 tiene conto della categoria e dell'attività svolta dalle aziende, suddivise nelle seguenti tipologie:

a) settore servizi ed amministrazione;

b) settore trasporto e circolazione;

c) settore di produzione, edilizia ed agricoltura.

7. I contenuti minimi dei corsi di cui ai commi 4 e 5 sono determinati nell'allegato B.

8. La formazione va ripetuta con cadenza decennale e può essere limitata alla sola parte pratica della formazione.

9. Una commissione nominata dalla Giunta provinciale valuta la conformità dei corsi di formazione con i contenuti minimi di cui all'allegato B. Inoltre accredita, anche parzialmente le esperienze formative maturate.



Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Entro il 31 dicembre 2008 gli addetti al pronto soccorso devono avere frequentato un corso di formazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 giugno 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei Conti il 25 ottobre 2005, registro 1, foglio 31

10R1300

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 luglio 2010, n. 25.

Modifiche del regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 32/I-II del 10 agosto 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1082 del 28 giugno 2010

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano gli aspetti organizzativi e procedurali interni della scuola, ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, nonché la relativa gestione finanziaria e contabile.

2. Le qualifiche relative a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Nel presente regolamento si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.».

3. È in facoltà dei circoli di scuola dell'infanzia ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, applicare le disposizioni di cui al capo II.

Art. 2.

1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è aggiunto il seguente capo I: «Capo I - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE».

Art. 3.

1. L'art. 12 del decreto Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12.
Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutti i corsi a tempo pieno della formazione professionale della Provincia o autorizzati dalla Provincia, nonché all'apprendistato e alle scuole paritarie della formazione professionale. Per la valutazione relativa all'esame finale nelle scuole paritarie della formazione professionale i crediti formativi sono attribuiti in conformità alle norme statali. L'accesso all'esame finale nonché lo svolgimento dell'esame stesso sono regolamentati dalle rispettive norme statali vigenti.».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, è aggiunto il seguente capo II: «Capo II - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli da 13 a 27:

«Art. 13.
Principi generali

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'attività finanziaria annuale della scuola si svolge sulla base di un bilancio di previsione.

2. La gestione finanziaria della scuola si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dell'equilibrio finanziario.

Art. 14.
Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore della scuola, che lo trasmette per l'approvazione alla ripartizione competente per la formazione professionale, di seguito denominata ripartizione competente.

2. Sono allegati al bilancio:

a) la relazione previsionale nella quale sono individuati gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse e sono sinteticamente illustrati i contenuti della gestione finanziaria;

b) una tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto.

3. Nel bilancio di previsione sono indicate tutte le entrate, nonché gli stanziamenti di spesa, aggregati ed assegnati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale della scuola. Le spese non possono superare, nel loro ammontare complessivo, il totale delle entrate.

Art. 15.
Entrate della scuola

1. Le entrate derivano da assegnazioni provenienti dal bilancio provinciale, da altri enti pubblici, da soggetti privati, da atti di liberalità o da contratti, ivi incluse le sponsorizzazioni.

Art. 16.
Fondo di riserva

1. Nel bilancio è iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

2. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del direttore.



Art. 17.

Avanzo di amministrazione

1. Nel bilancio è iscritto, come primo capitolo di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che precede quello di riferimento.

Art. 18.

Partite di giro

1. Le partite di giro evidenziate nel bilancio comprendono sia le entrate sia le spese che si prevede di effettuare per conto di terzi; esse costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per la scuola.

Art. 19.

Variazioni del bilancio

1. Il direttore verifica periodicamente le disponibilità finanziarie, al fine di apportare le eventuali necessarie variazioni al bilancio.

2. Le variazioni di bilancio compensative e quelle derivanti da maggiori entrate provenienti da soggetti privati sono disposte con decreto del direttore e comunicate alla ripartizione competente.

3. Ogni altra variazione non contemplata nel comma 2 segue l'iter di approvazione previsto per il bilancio di previsione.

Art. 20.

Conto consuntivo annuale

1. Il conto consuntivo annuale si compone esclusivamente del conto finanziario. Allo stesso sono allegati:

a) la situazione amministrativa che dimostri la giacenza o il deficit di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate in conto competenze ed in conto residui, il fondo o il deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo di amministrazione;

b) l'elenco dei residui attivi e passivi, il loro ammontare e l'indicazione della causale del credito o del debito.

2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare, nonché i risultati della gestione dei residui attivi e passivi.

3. Il conto consuntivo annuale è predisposto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il direttore predispose il conto consuntivo, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa, che espone l'andamento della gestione della scuola ed i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati.

4. Il conto consuntivo predisposto dal direttore viene trasmesso per l'approvazione alla ripartizione competente.

5. La ripartizione competente e la Ripartizione Finanze e Bilancio verificano periodicamente la correttezza delle scritture contabili ed esprimono un parere sulla regolarità contabile del conto consuntivo. Almeno una volta all'anno, effettuano una visita ispettiva presso la scuola.

Art. 21.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato all'istituto che svolge il servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano, alle medesime condizioni risultanti dalla convenzione in essere.

Art. 22.

Fondo per servizi di economato e per minute spese

1. Per le minute spese e per quelle relative al servizio di economato della scuola, il direttore può provvedere direttamente o può nominare uno o più delegati per ogni gestione. Vi provvede tramite un fondo di anticipazione di cassa, con apposito mandato emesso in partite di giro.

Art. 23.

Scritture contabili

1. I documenti contabili obbligatori sono:

- a) il bilancio di previsione;
- b) il giornale di cassa;
- c) il conto consuntivo annuale.

2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione alla data di emissione dei relativi ordini.

Art. 24.

Modulistica e contabilità informatizzata

1. Le ripartizioni competenti stabiliscono, d'intesa tra loro, i modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti contabili, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile e finanziaria.

2. Le ripartizioni competenti, avvalendosi del supporto della Ripartizione Finanze e Bilancio, emanano direttive ed istruzioni vincolanti per l'applicazione del presente capo, ivi incluse direttive ed istruzioni per la redazione del bilancio, per la tenuta dei libri contabili obbligatori, per il conto consuntivo e per ogni altro aspetto necessario a garantire il buon andamento amministrativo-contabile delle scuole.

Art. 25.

Ulteriori spese della scuola

1. La scuola può effettuare spese per il cerimoniale, per manifestazioni e di rappresentanza.

2. Sono spese di rappresentanza quelle destinate alla realizzazione di iniziative atte a creare e sviluppare reti di pubbliche relazioni con il mondo del lavoro e le parti sociali, con altre istituzioni formative e di ricerca, con le famiglie e gli allievi.

3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità a quanto autorizzato dal direttore, nel rispetto dei seguenti principi:

a) iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento, il cui importo massimo è da stabilirsi con direttiva, ai sensi dell'art. 24, comma 2;

b) correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;

c) esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio;

d) esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità.

Art. 26.

Capacità negoziale

1. Il direttore ha autonomia negoziale, nel rispetto delle normative in vigore per gli uffici dell'amministrazione provinciale.

2. Nel caso di sedi distaccate facenti capo ad una scuola, il direttore può delegare il personale della scuola agli acquisti, previa fissazione dei limiti di spesa.

Art. 27.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente capo, trova applicazione la normativa provinciale in materia.

2. Le disposizioni di cui al presente capo entrano in vigore a partire dall'esercizio 2011.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 luglio 2010

DURNWALDER

10R1469



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2010, n. 9.

Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme di modifica della legge regionale n. 15/1988

1. L'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli»), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce e sostiene finanziariamente la «Scuola Mosaicisti del Friuli», con sede a Spilimbergo, come la struttura atta a svolgere attività didattica, promozionale e produttiva per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo.

2. La gestione delle attività svolte dalla Scuola Mosaicisti del Friuli è affidata a un consorzio tra enti locali a cui possono aderire anche altri enti pubblici. È consentita altresì l'adesione al consorzio di enti privati purché le quote di partecipazione siano in maggioranza detenute dagli enti pubblici.

3. Per la costituzione del consorzio gli enti aderenti sottoscrivono un'apposita convenzione, recante l'indicazione generale degli scopi, della durata, degli organi di gestione consortile e delle condizioni e modalità di adesione e recesso».

2. L'art. 2 della legge regionale n. 15/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. La Regione riconosce nel consorzio di cui all'art. 1 la struttura atta alla individuazione del contrassegno del mosaico artistico di qualità della Friuli-Venezia Giulia, ai fini della sua registrazione e della certificazione dei mosaici prodotti dalla scuola e da altri laboratori musivi riconosciuti del territorio regionale. I criteri per il riconoscimento e la certificazione del mosaico artistico di qualità della Friuli-Venezia Giulia sono approvati dall'assemblea del consorzio».

3. All'art. 3 della legge regionale n. 15/1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e i corsi si concludono con le procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845» sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Regione favorisce la collaborazione della scuola con le istituzioni scolastiche superiori di istruzione artistica, sostenendo iniziative di cooperazione e integrazione realizzate in tale ambito».

4. L'art. 4 della legge regionale n. 15/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Per sostenere lo svolgimento dell'attività della Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione è autorizzata ad assegnare al consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. La sovvenzione è erogata contestualmente all'atto di concessione. È fatto

obbligo al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, nelle forme previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il rendiconto della sovvenzione concessa per l'anno precedente».

5. Gli oneri derivanti dal disposto dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1988, come sostituito dal comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5064 e al capitolo 5822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Sovvenzione annua al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli a sostegno dello svolgimento della sua attività».

6. Gli enti aderenti al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento della convenzione costitutiva del consorzio. Lo statuto del consorzio, definito in conformità delle disposizioni della convenzione costitutiva, disciplina l'ordinamento interno e la fissazione dell'entità delle quote ordinarie di partecipazione dei consorziati. Lo statuto è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti, a maggioranza assoluta, con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun aderente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla medesima convenzione costitutiva.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 16 giugno 2010

TONDO

(Omissis).

10R1421

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2010, n. 10.

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Finalità e principi

1. La Regione, anche mediante l'utilizzo di propri strumenti di programmazione, concorre al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), promuovendo e stimolando l'esecuzione di interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei territori montani regionali favorendone il graduale recupero e rivalorizzazione.

2. L'attuazione degli interventi spetta ai Comuni territorialmente competenti che la esercitano secondo i criteri e le modalità definiti dal regolamento di cui all'art. 11.

3. La Regione in particolare con gli interventi di cui al comma 1, per la conservazione e il miglioramento del paesaggio, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici, il riassetto del territorio montano, anche mediante la rivalorizzazione



delle attività agro-forestali nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), si prefigge:

a) di promuovere e stimolare il risanamento, il recupero e il successivo mantenimento, anche per finalità agricole, con particolare riferimento alle attività zootecniche, dei terreni incolti e/o abbandonanti mediante gli interventi di cui all'art. 2;

b) di favorire la prevenzione e il contenimento degli incendi boschivi;

c) di prevenire e contenere la diffusione delle zecche (*Ixodes ricinus*) e di altri parassiti e/o animali nocivi per la salute umana e animale;

d) di combattere il degrado ambientale;

e) di favorire e stimolare l'imprenditoria e l'impiego di risorse lavorative locali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «territori montani»: quelli di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

b) «Comune attuatore»: il Comune il cui territorio ricade nelle aree regionali afferenti i territori montani, che si attiva per l'attuazione degli interventi oggetto della presente legge;

c) «terreni incolti e/o abbandonati»: i terreni individuati dall'art. 86, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), come modificato dall'art. 12, nonché i terreni, anche *ex coltivi*, anche se suscettibili di coltivazione agricola con tecniche appropriate, urbani o extraurbani, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre annate agrarie;

d) «interventi»: le attività poste in essere in attuazione dei fini della presente legge consistenti nell'eventuale taglio degli alberi, nel decespugliamento, nella trinciatura, nella fresatura, nello sfalcio e in quant'altro necessario e/o utile a rendere utilizzabile anche a fini agricoli i terreni oggetto degli interventi, nonché nella pulizia dei bordo strada per l'ottenimento di una migliore visibilità finalizzata alla sicurezza stradale;

e) «soggetto operatore»: il soggetto che materialmente pone in essere le attività di cura e conservazione atte e finalizzate alla rivalorizzazione dei terreni incolti e/o abbandonati;

f) «soggetto titolare»: il soggetto identificato o identificabile, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto di natura reale limitato su bene altrui o di diritto personale di godimento sul terreno incolto e/o abbandonato;

g) «concessione in affitto»: l'attribuzione temporanea del terreno incolto e/o abbandonato al Comune attuatore territorialmente competente, priva di effetti reali, non atta a privare il soggetto titolare dei suoi diritti reali o personali di godimento sul bene immobile ed esclusivamente finalizzata a consentire al soggetto operatore l'attuazione materiale degli interventi;

h) «fascicolo aziendale»: il modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.

Art. 3.

Concorso alla spesa d'intervento

1. La Regione stanZIA, in favore dei soli Comuni ricadenti nei territori montani, risorse finanziarie da destinare ai soggetti operatori in concorso totale o parziale alla spesa da essi sostenuta per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

2. Il concorso alla spesa degli interventi (di seguito anche: contributo) è consentito in favore:

a) dei soggetti titolari, nel rispetto dell'eventuale limitazione temporale dello specifico diritto, sia esso reale o personale di godimento, ove questi assuma qualità di soggetto operatore;

b) dei soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera a), concessionari in affitto per gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 4.

Concessione in affitto dei terreni incolti e/o abbandonati

1. Con la concessione in affitto il terreno incolto e/o abbandonato viene preso in carico dal Comune attuatore territorialmente competente per i fini di cui alla presente legge.

2. Il Comune concessionario in affitto, con proprio atto di assegnazione, attribuisce il terreno incolto e/o abbandonato in cura a un soggetto operatore affinché questi, con i criteri e le modalità specificati dal regolamento di cui all'art. 11, si attivi per porre in essere gli interventi necessari al risanamento e al recupero del terreno stesso.

3. La concessione in affitto può essere:

a) volontaria: quando è attuata su iniziativa del soggetto titolare a seguito di sua offerta spontanea oppure, bonariamente, previa richiesta d'offrire in concessione in affitto proveniente dal Comune attuatore;

b) amministrativa: ove posta in essere d'ufficio, con provvedimento amministrativo dello stesso Comune attuatore in forza della presente legge, ove questi ravvisi un pubblico interesse afferente la salute, la sicurezza o uno stato di necessità o pericolo per la cittadinanza.

4. In ogni caso il concedente in affitto non perde la titolarità sul bene così concesso sul quale potrà comunque porre in essere, anche non personalmente, le attività atte al raggiungimento delle finalità oggetto della presente legge.

5. Il Comune attuatore, laddove non individui altro soggetto operatore, ha facoltà di provvedere direttamente in proprio agli interventi oggetto della presente legge assumendo così anche le funzioni di soggetto operatore. In tal caso il Comune provvede all'eventuale recupero delle spese assunte secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 11.

Art. 5.

Eventuale prodotto degli interventi

1. Per l'eventuale prodotto derivante dagli interventi oggetto della presente legge trova applicazione il disposto di cui agli articoli 820 e 821 del codice civile, fermo restando che il prodotto medesimo non può essere oggetto di utilizzo per finalità agricole né di immissione sul mercato.

Art. 6.

Territori comunali interessati

1. Ogni Comune attuatore, con proprio regolamento o altro idoneo strumento normativo previsto dall'ordinamento, oppure, ove necessario, avvalendosi dello strumento della «Variante non sostanziale agli strumenti di pianificazione comunale» da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate dalla legge regionale di settore, provvede a individuare nel proprio territorio comunale le seguenti aree:

a) «area primaria»: relativa ai terreni interessati da presenza diffusa di vegetazione arborea - arbustiva;


b) «area secondaria»: relativa ai terreni, di recente abbandono, senza soprassuolo arbustivo.

2. L'incentivo corrisposto ai soggetti operatori varia in base all'appartenza del terreno oggetto di intervento all'area primaria o all'area secondaria.

3. La legge non trova applicazione nelle aree recintate pertinenziali a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni attuatori, ricadenti nei territori montani, le risorse necessarie per l'individuazione delle aree di cui al comma 1.

5. Gli interventi di cui alla presente legge si attuano prioritariamente all'interno del perimetro dell'area ricompresa entro la distanza di 500 metri dagli abitati.



Art. 7.

Determinazione del concorso alla spesa di intervento

1. Il Comune attuatore, ai fini del concorso alla spesa di cui all'art. 3, concede ai soggetti operatori contribuiti derivanti dalle risorse stanziare e trasferite annualmente dalla Regione agli enti locali territoriali, eventualmente integrati da risorse proprie, tenuto conto dei criteri e delle modalità definiti dal regolamento di cui all'art. 11, secondo le seguenti entità da definirsi con propria istruttoria:

a) per i terreni con presenza diffusa di vegetazione arborea arbustiva di cui all'area primaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, e comunque per non oltre il massimo per ettaro stabilito con il regolamento di cui all'art. 11, a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati:

1) terreni facilmente accessibili e senza pendenze rilevanti, ove sia possibile lo sfalcio con macchine agricole di medie o grandi dimensioni;

2) terreni con media difficoltà di accesso e con pendenze sensibili, ove sia possibile lo sfalcio solamente con macchine di piccole dimensioni;

3) terreni difficilmente accessibili, con pendenze elevate o di morfologia irregolare, per cui lo sfalcio non può essere fatto con mezzi meccanici;

b) per i terreni senza soprassuolo arboreo arbustivo di recente abbandono di cui all'area secondaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare, e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, e comunque per non oltre il 30 per cento del massimo stabilito ai sensi della lettera a), a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati secondo i numeri 1), 2) e 3) della lettera a).

2. Le aliquote percentuali e gli importi previsti dal presente articolo possono essere oggetto di adeguamento con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 8.

Assegnazione di risorse finanziarie dalla Regione ai Comuni attuatori

1. La Regione provvede annualmente al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della presente legge secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'art. 11.

Art. 9.

Obblighi per i beneficiari

1. I soggetti operatori devono provvedere a porre in essere gli interventi idonei al raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, come stabiliti nel regolamento di cui all'art. 11, in base a quanto definito dall'Amministrazione comunale competente e dettagliato nell'atto di assegnazione di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 10.

Mantenimento della destinazione agricola dei terreni oggetto di avvenuto recupero

1. I terreni oggetto di interventi in forza della presente legge devono, successivamente alle operazioni di recupero, essere mantenuti a prato o pascolo o prato-pascolo per un periodo di almeno cinque annate agrarie a far data dal giorno 11 novembre successivo alla data dell'ultimo intervento effettuato.

2. L'effettuazione degli interventi di cui alla presente legge costituisce idoneo titolo di conduzione per il soggetto operatore, previa iscrizione del titolo stesso nel fascicolo aziendale, ad accedere ad eventuali incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale per il mantenimento dei terreni oggetto dell'intervento nelle condizioni di cui al comma 1.

3. Il soggetto operatore potrà assumere l'impegno di mantenimento di cui al comma 1 ove lo stesso impegno non sia stato previamente assunto autonomamente dal soggetto titolare, nel qual caso quest'ultimo dovrà darne avviso al soggetto operatore e al Comune attuatore almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui è disposto il programma o il regime dello specifico aiuto incentivante mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Laddove l'impegno di mantenimento non sia assunto da alcun soggetto titolare, resta in obbligo del soggetto operatore di assumerne l'impegno di mantenimento, ma è fatta comunque salva la sua facoltà di cedere l'idoneità a presentare domanda di incentivo ad altro soggetto, imprenditore agricolo, che autonomamente assume l'impegno stesso.

5. È fatto comunque salvo il caso che sia lo stesso Comune attuatore ad assumere autonomamente l'obbligo di mantenimento previa rinuncia da parte del soggetto operatore da comunicarsi al Comune attuatore con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui è disposto il programma o il regime dello specifico aiuto incentivante.

6. Il soggetto titolare dei terreni oggetto di interventi in forza della presente legge può, in qualunque momento, sostituirsi ai soggetti operatori o al Comune attuatore, rimborsando i medesimi dei costi sostenuti per le operazioni di recupero.

Art. 11.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento adottato dal Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Eventuali contributi concessi per i medesimi interventi di cui alla presente legge ai sensi di altra normativa sono cumulabili nei limiti d'importo di cui all'art. 7.

2. Fermo restando quanto disposto all'art. 3, la presente legge si applica anche ai territori non montani della Regione.

3. L'Amministrazione regionale può individuare, con regolamento da emanarsi previo parere obbligatorio ma non vincolante della competente Commissione consiliare, ulteriori limitati territori della regione cui estendere i benefici di cui all'art. 3.

4. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 86 della legge regionale 9/2007 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 6014 «Contributi per il risanamento e il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani» di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.



2. All'onere complessivo di 50.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 giugno 2010

TONDO

10R1422

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2010, n. 11.

Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 26 del 30 giugno 2010)

(Omissis).

10R1359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 giugno 2010, n. 0130/Pres.

Legge regionale n. 12/2006, articolo 6. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (Legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 25 del 23 giugno 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, ed in particolare l'art. 6, commi da 82 a 87, con la quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 1 del 3 gennaio 2007 con il quale è stato emanato il Regolamento avente ad oggetto «Legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica»;

Visto il proprio decreto 28 marzo 2007, n. 077/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 15 dell'11 aprile 2007, con cui sono state apportate modifiche al citato proprio decreto n. 0381/Pres./2006;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2010)»;

Visto l'art. 2, commi 78 e 79, della legge regionale n. 24/2009, con il quale si dispone tra l'altro, l'introduzione di alcune modifiche ai commi 84 e 85 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12;

Considerato inoltre che, con la citata legge regionale n. 24/2009, sono stati abrogati i commi 86 e 87 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2006;

Ritenuto necessario quindi adeguare il citato regolamento adottato con proprio decreto n. 0381/Pres./2006 con le predette modifiche, che nello specifico riguardano il comma 1 dell'art. 1, i commi 1, 2, e 3 dell'art. 8 ed i commi 1 e 2 dell'art. 9 del regolamento medesimo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1000 del 28 maggio 2010;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (Legge regionale n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (Legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (Legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

Art. 2.
Modifiche all'art. 1 del D.P.Reg. n. 381/2006

1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «turistico» sono inserite le seguenti: «in ambito internazionale, nazionale e regionale»;


b) le parole «commi da 82 a 89» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 82 a 85»;

c) dopo le parole «legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.» sono inserite le seguenti: «e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 3.
Modifiche all'art. 8 del D.P.Reg. n. 381/2006

1. L'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Ripartizione delle risorse disponibili a bilancio). — 1. Le domande di finanziamento presentate ai sensi dell'art. 7 sono valutate in relazione alla loro rilevanza strategica internazionale, nazionale e regionale e tenuto conto delle risorse disponibili annualmente a bilancio».



Art. 4.

Modifiche all'art. 9 del D.P.Reg. n. 381/2006

1. All'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «a 87 della legge regionale n. 12/2006» sono sostituite dalle seguenti: «a 85 della legge regionale n. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni»;

b) al comma 2, la parola: «, rispettivamente,» è soppressa;

c) al comma 2, le parole: «e dai Comitati d'ambito previsti dall'art. 14 della legge regionale n. 2/2002» sono soppresse.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

10R1419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2010, n. **0139/Pres.**

LR 6/2006, articolo 41. Regolamento recante modificazioni e integrazioni al Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35 e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 2010)

(Omissis).

10R1361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 luglio 2010, n. **0157/Pres.**

LR 9/2009, articolo 5. Modifiche al Regolamento regionale recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), il quale istituisce e disciplina i «volontari per la sicurezza»;

Visto il regolamento recante norme sui «volontari per la sicurezza», in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 9/2009, emanato con proprio decreto 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.;

Preso atto delle sopraggiunte esigenze di modifica del citato regolamento, relativamente alla proroga dell'istruttoria e alle modalità di pubblicazione del modello di domanda per l'accesso al volontariato;

Preso atto che la proposta di regolamento è stata approvata in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 815 del 28 aprile 2010, al fine di essere sottoposta al Consiglio delle Autonomie

Locali e alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 9/2009;

Visto che la proposta di regolamento è stata approvata in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1294 del 30 giugno 2010 sentito il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta n. 8 del 13 maggio 2010 ed acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente nella seduta del 10 giugno 2010, con il recepimento delle proposte di modifica ed integrazione, volte alla semplificazione delle procedure di accesso, intervenute a seguito dell'approvazione preliminare;

Visto l'art. 42, primo comma, lettera b), dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12, dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1294 del 30 giugno 2010;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento regionale recante norme sui "volontari per la sicurezza", in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del presidente della regione 12 gennaio 2010, n. 3», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Modifiche al regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza», in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 gennaio 2010, n. 3.

Art. 1.

Modifica dell'art. 2, del regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza»

1. Al comma 2, dell'art. 2, del regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza», le parole «di cui all'allegato D» sono sostituite dalle parole «che sarà reso pubblico sul sito internet della Regione».

2. Al comma 3, dell'art. 2, del regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza», è aggiunto il seguente punto:

«d-bis) l'autocertificazione del possesso dei requisiti personali di cui ai punti 1 e 2, dell'allegato A, ai sensi dell'art. 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).».



Art. 2.

Modifica dell'art. 13, del regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza»

1. Dopo il comma 2, dell'art. 13, del regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza», è aggiunto il seguente:

«2-bis. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, il primo termine per la verifica dei requisiti personali da parte della Regione scade il 30 settembre 2010.»

Art. 3.

Modifica dell'allegato A, del regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza»

1. Il punto 1, dell'allegato A, del regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza», è sostituito dal seguente:

«I volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisici e psichici: buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto, attestata da certificazione medica delle Aziende sanitarie locali, ovvero di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, il cui costo può essere successivamente rimborsato dall'Ente utilizzatore.

Coloro che vengano impiegati esclusivamente nelle attività di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) devono essere in possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B), di cui all'art. 119, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

A tal fine è sufficiente l'indicazione della titolarità della patente di guida al momento della presentazione della domanda.

Il possesso della patente può essere attestato tramite autocertificazione, di cui all'art. 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Coloro che non siano in possesso della patente di guida devono produrre un certificato medico di idoneità fisica e psichica attestante i medesimi requisiti di cui sopra.»

Art. 4.

Modifica dell'allegato B, del regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza»

1. Al punto 1, dell'allegato B, del regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza», è aggiunto quanto segue:

«Per coloro che vengano impiegati esclusivamente nelle attività di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), il programma formativo minimo è ridotto a 4 ore complessive, aventi ad oggetto:

elementi di disciplina in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento agli specifici compiti ad essi assegnati;

casi e modalità di segnalazione alla Polizia locale delle problematiche riscontrate durante lo svolgimento dei relativi compiti.»

Art. 5.

Abrogazione dell'allegato D, del regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza»

1. L'allegato D, del regolamento regionale recante norme sui «volontari per la sicurezza» è abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il Presidente*: TONDO

10R1445

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2010, n. **0162/Pres.**

LR 30/1987. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 28, comma 3, della succitata legge regionale 30/1987 il quale stabilisce che i Comuni, sede di impianti di smaltimento rifiuti provenienti da altri Comuni, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del proprietario dell'impianto, di un apposito indennizzo differenziato, da stabilirsi con apposito regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 2, comma 1 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» che identifica come impianti di smaltimento il complesso delle strutture immobiliari, degli apparati meccanici e tecnici di ammasso, ivi comprese le discariche, atti a riutilizzare, riciclare, recuperare, confinare e/o rendere innocui i rifiuti;


Visto il proprio decreto 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Visto, in particolare, l'art. 265 del succitato decreto legislativo 152/2006 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle rispettive competenze adeguino la previgente normativa in attuazione alla disciplina contenuta nella parte IV del decreto legislativo 152/2006;

Rilevata la necessità di recepire le definizioni previste all'art. 183 del decreto legislativo 152/2006 e la nuova classificazione dei rifiuti che, eliminando, tra l'altro, la definizione di rifiuti tossici e nocivi, identifica i rifiuti come non pericolosi e pericolosi ed inoltre, di prevedere la prestazione di idonei indennizzi anche per il deposito preliminare o messa in riserva dei rifiuti non pericolosi e pericolosi;

Ritenuto, pertanto, di sostituire l'art. 16 del proprio decreto 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni» che determina gli importi dell'indennizzo da corrispondere ai Comuni sul cui territorio sono in attività impianti di recupero o di smaltimento rifiuti;



Rilevata la necessità di adeguare il testo degli articoli 1 e 15 e della rubrica del capo V del precitato decreto in conformità alle nuove tipologie di impianti soggette al pagamento dell'indennizzo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1279 di data 30 giugno 2010;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0502/Pres./1991

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni) dopo le parole: «I privati operatori che gestiscono impianti di» sono inserite le seguenti: «recupero o di».

Art. 2.

Modifica alla rubrica del capo V del decreto del Presidente della Giunta regionale 0502/Pres./1991.

1. Alla rubrica del capo V del decreto del Presidente della Giunta regionale 0502/Pres./1991 dopo le parole: «Determinazione dell'indennizzo da corrispondere ai Comuni sede di impianti di» sono inserite le seguenti: «recupero o di».

Art. 3.

Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 502/Pres./1991.

1. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0502/Pres./1991 dopo le parole: «I comuni, nel cui territorio sono in attività impianti di» sono inserite le seguenti: «recupero o di».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0502/Pres./1991.

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0502/Pres./1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Determinazione dell'indennizzo*). — L'indennizzo viene determinato sulla base della seguente tabella:

a) per impianti tecnologici per il recupero o lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili: euro 1,27 per tonnellata;

b) per impianti tecnologici per il recupero o lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nonché discariche per rifiuti non pericolosi: euro 1,91 per tonnellata;

c) per impianti tecnologici per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti pericolosi nonché discariche per rifiuti pericolosi: euro 3,82 per tonnellata;

d) per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi: euro 1,91 per metro cubo;

e) per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi: euro 3,82 per metro cubo.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il Presidente*: TONDO

10R1444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2010, n. 1064/Pres.

LR 6/2003, articolo 5. Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2010)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi di edilizia agevolata», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Capo V (Concessione ed erogazione del contributo) del citato regolamento che disciplina, tra l'altro, le modalità di pagamento ai beneficiari del contributo regionale in regime di edilizia agevolata;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.) con il quale sono state introdotte le disposizioni volte a recepire la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD) in vigore dal 1° marzo 2010;



Visto, in particolare, l'art. 23 del citato decreto legislativo 11/2010, concernente la disciplina della data di valuta nell'esecuzione delle operazioni di pagamento;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Atteso che la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 87 del 15 giugno 2010, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 4 giugno 2010, in ordine alla proposta di modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del 30 giugno 2010 che ha approvato in via definitiva le modifiche da apportare al regolamento concernente l'edilizia agevolata;

Ritenuto di adottare il Regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata approvato con proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del 30 giugno 2010;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 0124/Pres./2004

1. Il comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres (regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Mediocredito, entro quindici giorni dalla ricezione dei fondi trasferiti dalla Regione, versa al beneficiario, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario stesso, il contributo annuo spettante con riferimento alle agevolazioni determinate ai sensi del comma 3 e non sospese.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 0124/Pres./2004

1. Il comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Mediocredito restituisce alla Regione, con le modalità definite nella Convenzione prevista dall'articolo 28, comma 2, gli importi recuperati ai sensi del comma 1.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il Presidente*: TONDO

10R1443

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2010, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 14 maggio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 14 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 1/2009, all'art. 50, disciplina l'organizzazione delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e all'art. 51, disciplina le modalità di costituzione e di risoluzione del rapporto di lavoro dei responsabili di dette strutture e definisce i criteri di riferimento per la determinazione del trattamento economico spettante agli stessi;

2. Nell'attuale fase di avvio della nuova legislatura regionale e di nuova costituzione delle strutture di cui sopra, risulta opportuno modificare i criteri relativi alle modalità di costituzione delle suddette strutture, nonché i criteri per la determinazione del trattamento economico spettante ai loro responsabili, nell'ottica di perseguire una razionalizzazione della spesa.



APPROVA LA PRESENTE LEGGE:

Art. 1.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 2 dell'art. 50 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), dopo le parole: «Il responsabile delle strutture di supporto» sono inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio, dei vicepresidenti e del Portavoce dell'opposizione.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente: «2-bis. Il responsabile delle strutture di supporto dei segretari dell'Ufficio di presidenza, può essere scelto fra i soggetti indicati al comma 2 limitatamente, nel caso delle lettere a) e b), al personale appartenente alla categoria D o corrispondente».

Art. 2.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 6 dell'art. 51 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente: «6. Per i responsabili degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei vicepresidenti e del Portavoce dell'opposizione, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'art. 20 della legge regionale n. 4/2008».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 51 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente: «6-bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata».

3. Al comma 7 dell'art. 51 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «di cui all'art. 50, comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 50, comma 2.».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 51 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente: «7-bis. Ai soggetti di cui all'art. 50, comma 2-bis, è corrisposto mensilmente, per tutta la durata dell'assegnazione, lo specifico emolumento di cui all'articolo 54».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 maggio 2010

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2010.

(Omissis).

10R1262

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 25 giugno 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto l'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Visto l'art. 17 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il reg. int. n. 12/2010 prevede la figura del vicepresidente del gruppo che coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo in caso di assenza ed impedimento;

2. La legge regionale n. 3/2009, all'art. 5, disciplina le rispettive quote di indennità per le diverse funzioni previste all'interno del Consiglio regionale senza contemplare, tra i destinatari di dette indennità, la figura del vicepresidente del gruppo, neppure in riferimento ai gruppi di maggiori dimensioni;

3. I gruppi consiliari composti da numerosi consiglieri presentano una maggiore complessità di organizzazione e di gestione, anche in riferimento alle funzioni vicarie esercitate dai vicepresidenti;

4. L'ordinamento regionale contempla già una valutazione della suddetta maggiore complessità, laddove, all'art. 58 della legge regionale n. 1/2009, attribuisce un livello più alto di inquadramento ai responsabili delle segreterie dei gruppi composti da almeno tredici consiglieri, individuando in tale soglia il tratto distintivo tra gruppi che comportano un livello minore o maggiore di complessità organizzativa e gestionale;


5. Appare coerente integrare la disposizione del citato art. 5 della legge regionale n. 3/2009, estendendo ai vicepresidenti dei gruppi composti da almeno tredici consiglieri l'indennità di funzione, nella medesima percentuale stabilita a favore dei vicepresidenti e dei segretari di commissione;

APPROVA LA PRESENTE LEGGE:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 3/2009

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo la parola: «commissione» sono inserite le seguenti: «, vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri».



La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 giugno 2010

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 giugno 2010.

(Omissis).

10R1512

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 25 giugno 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 14 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 1/2009 prevede attualmente che il rapporto di lavoro dei responsabili delle strutture speciali di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale, ove reclutati nell'ambito dei dipendenti regionali, sia regolato mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, la cui sottoscrizione comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto;

2. La stessa legge prevede, invece, che il restante personale, sempre ove reclutato tra il personale regionale, sia assegnato a tali strutture di supporto mediante ordine di servizio, senza modificazione del regime contrattuale;

3. Al fine di consentire una uniforme organizzazione delle suddette strutture di supporto, appare opportuno estendere la disciplina prevista per i responsabili anche agli altri dipendenti regionali addetti alle medesime strutture e, quindi, modificare ed integrare le disposizioni contenute negli articoli 53 e 56 della legge regionale n. 1/2009, in modo da prevedere che anche il restante personale proveniente dalla Regione sia assunto presso le strutture politiche ed i gruppi consiliari con contratto di diritto privato e novazione del rapporto;

4. Analogamente, per il personale addetto alle medesime strutture proveniente da altre amministrazioni, è opportuno prevedere, in via preferenziale, una uguale disciplina contrattuale, ove ciò sia possibile sulla base dell'ordinamento di provenienza, ferma restando, in via subordinata, la possibilità che, ove l'ordinamento di provenienza non consenta tale soluzione, a detto personale continui ad applicarsi il già vigente regime di comando;

5. Per evitare eventuali dubbi interpretativi circa il regime applicabile al rapporto di lavoro del personale regionale già attualmente assegnato alle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi consiliari, è opportuno esplicitare in una specifica norma finale che, sulla base del principio *tempus regit actum*, i rapporti già instaurati in base alla disciplina vigente restano regolati dalla medesima;

6. Sotto un diverso profilo, si ritiene opportuno modificare anche le disposizioni relative alla struttura di supporto al gruppo misto, adeguandone la dotazione organica e prevedendo anche per tale struttura la figura di un responsabile.

APPROVA LA PRESENTE LEGGE:

Art. 1.

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 1/2009

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente: «*b)* tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione;».

2. Al comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «*lettere b) e c)*» sono abrogate.

3. Al comma 4 dell'art. 53 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «*lettere b) e c)*» sono abrogate.

4. Il comma 6 dell'art. 53 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico, normativo e disciplinare del personale di cui al comma 1, è disciplinato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili».

5. Dopo il comma 8 dell'art. 53 della legge regionale n. 1/2009 è aggiunto il seguente: «*8-bis*. Al personale di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 8, 10 e 12».

Art. 2.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 1/2009


1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «*b)* tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione;».

2. Il comma 2 dell'art. 56 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 56 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «*I dipendenti regionali assegnati ai gruppi consiliari sono posti*» sono sostituite dalle seguenti: «*Il personale di cui al comma 1 è posto*».

4. Al comma 6 dell'art. 56 della legge regionale n. 1/2009 il periodo compreso tra le parole «*lettera b)*» e «*consiliari*,» è abrogato.

5. Dopo il comma 14 dell'art. 56 della legge regionale n. 1/2009 è aggiunto il seguente: «*14-bis*. Al personale di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 8, 10 e 12».



Art. 3.

Modifiche all'art. 59 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 59 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. (*Struttura speciale di segreteria del gruppo misto*). — 1. Per il gruppo misto, di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto, la dotazione organica della struttura speciale di segreteria è costituita:

a) da un responsabile, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, posizione economica D3;

b) da una unità di personale, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria C, posizione economica C1;

c) da una ulteriore unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso e a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria B, posizione economica B3.

2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 58, le funzioni del presidente del gruppo previste dall'art. 56, sono attribuite, nei confronti di ciascuna unità di personale di cui al comma 1, lettera c), al componente del gruppo misto che ha fatto richiesta di tale unità di personale».

Art. 4.

Norma finale

1. Al rapporto di lavoro del personale regionale già assegnato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale ed ai gruppi consiliari, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di tale assegnazione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 giugno 2010

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 giugno 2010.

(*Omissis*).

10R1513

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 12.

Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 24 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.


Principi generali

1. In attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata dalla direttiva 1997/11/CE del Consiglio e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in conformità alle leggi e ai decreti nazionali di recepimento, la Regione Umbria detta norme di adeguamento, riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS, e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di seguito denominata VIA, al fine di agevolare le procedure di valutazione della sostenibilità ambientale di piani, programmi e progetti.

2. Nel rispetto dei principi sulla produzione del diritto ambientale, dell'azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, di sussidiarietà e di leale collaborazione, di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), la Regione Umbria riconosce la necessità di conformare le proprie politiche ambientali a detti principi per garantire, in particolare, che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future. A tal fine la Regione conforma la propria normativa a quella internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sviluppo sostenibile.

3. La Regione, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus, cui l'Italia ha dato ratifica ed esecuzione con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998) e in coerenza con i principi del proprio Statuto considera la partecipazione dei soggetti pubblici e privati come elemento essenziale per lo svolgimento dell'azione amministrativa in materia ambientale e individua nel processo VAS uno degli strumenti più idonei a consentire soluzioni condivise sulla gestione del territorio nell'ottica della sostenibilità ambientale.

4. In conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della diret-



tiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) la Regione riconosce a chiunque, senza che sia tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, il diritto di accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio del territorio regionale. La Regione, per facilitare il più ampio accesso alle informazioni ambientali ed agevolare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle diverse fasi dei processi decisionali, garantisce la possibilità di esprimere contributi e osservazioni e assicura un'adeguata informazione, rendendo disponibili elementi e dati conoscitivi e valutativi, anche mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.

5. In coerenza con le finalità contenute nell'articolo 4 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni:

a) la valutazione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali sin dal momento dell'elaborazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema e salvaguardare il paesaggio. Attraverso la VIA sono individuati, descritti e valutati gli impatti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) uomo, fauna, flora;
- 2) suolo, acqua, aria, clima;
- 3) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- 4) interazione tra i fattori suddetti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della presente legge si intende per:

a) Studio preliminare ambientale: l'elaborato che integra il progetto preliminare, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

b) Rapporto preliminare: il documento, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che descrive gli obiettivi dei piani o programmi e i possibili impatti ambientali significativi derivanti dalla sua attuazione ai fini dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità ovvero per l'avvio della fase di consultazione preliminare di VAS;

c) Rapporto ambientale: il documento, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato VI alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli soluzioni alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma medesimo;

d) Studio di impatto ambientale: l'elaborato che integra il progetto definitivo redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377);

e) Sintesi non tecnica dello Studio di impatto ambientale: il documento allegato allo studio di impatto ambientale e predisposto al fine di consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione, che descrive in sintesi e con linguaggio non tecnico le caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, i dati e le informazioni contenuti nello studio di impatto ambientale, compresi eventuali elaborati grafici significativi;

f) Sintesi non tecnica delle informazioni del Rapporto ambientale: il documento allegato al Rapporto ambientale e predisposto al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed

un'agevole riproduzione, che descrive in sintesi e con linguaggio non tecnico le informazioni contenute nel Rapporto ambientale, compresi eventuali elaborati grafici significativi;

g) Distretto ambientale: l'area geografico-morfologico-idrogeologica costituente il bacino dove l'interazione tra i fattori indicati all'articolo 1, comma 5, lettera b) avviene in un sistema chiuso o con bordi aperti a flussi potenziali in ingresso e in uscita calcolabili e definibili con sufficiente approssimazione;

h) Soggetti competenti in materia ambientale: la Regione, gli Enti locali, le Amministrazioni statali e ogni altro soggetto pubblico che per funzioni e responsabilità in campo ambientale e di governo del territorio sono interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma o del progetto;

i) Conferenza di consultazione preliminare per la VAS: la conferenza convocata dal Proponente o dall'Autorità procedente che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma, in accordo con l'Autorità competente, tra i soggetti pubblici competenti in materia ambientale ed i soggetti privati interessati, la quale ha lo scopo di favorire l'acquisizione di elementi informativi, contributi, prime valutazioni e riferimenti ambientali utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale;

l) Conferenza di VAS e di Verifica di assoggettabilità: le conferenze indette dalla Autorità competente, articolate in una o più sedute e finalizzate alla composizione del parere motivato di VAS e di quello di assoggettabilità alla VAS o di esclusione;

m) Conferenza di consultazione preliminare per la VIA: la conferenza preliminare convocata dall'Autorità competente, su richiesta del Proponente, alla quale sono invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale, la quale ha lo scopo di favorire l'acquisizione di elementi informativi, di incompatibilità, contributi, primi riferimenti ambientali utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di impatto ambientale;

n) Conferenze di VIA e di Verifica di assoggettabilità: le conferenze indette dalla Autorità competente, articolate in una o più sedute, finalizzate alla composizione dei relativi provvedimenti finali.

TITOLO II

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione e agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

2. La valutazione viene effettuata per i piani o programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

b) che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, richiedono la valutazione d'incidenza ambientale, di seguito denominata VInCA, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni.



3. L'Autorità competente effettua la VAS, previa procedura di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata di cui all' articolo 9, nei casi:

a) di piani e programmi, di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che riguardano varianti minori;

b) di piani e programmi, ancorché non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, che comunque definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti suscettibili di determinare impatti significativi sull'ambiente.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della VAS:

a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio e i documenti previsionali e programmatici;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità;

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli organi dalla stessa indicati;

e) i piani e programmi, compresi gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2 lettere a) e b).

5. Sono esclusi, previa autocertificazione del Proponente o dell'Autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all' articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali già sottoposti a VAS.

Art. 4.

Fasi e disposizioni generali della procedura di VAS

1. La procedura di VAS è avviata dal Proponente pubblico o dall'Autorità procedente che elabora, recepisce, adotta o approva i piani o programmi contestualmente al procedimento di loro formazione e si articola nelle seguenti fasi:

a) svolgimento di una Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata;

b) consultazioni preliminari;

c) elaborazione del rapporto ambientale e della proposta di piani o programmi;

d) svolgimento consultazioni del pubblico;

e) valutazione del Rapporto ambientale attraverso l'espressione del parere motivato dell'Autorità competente;

f) decisione;

g) informazione sulla decisione;

h) monitoraggio ambientale.

2. Le modalità di svolgimento delle fasi di cui al comma 1, i contenuti delle istanze e della relativa documentazione tecnica sono disciplinati nel Regolamento di attuazione di cui all' articolo 27.

3. I soggetti competenti in materia ambientale da invitare, a cura dell'Autorità competente, alle fasi del procedimento di VAS e di Verifica di assoggettabilità sono individuati come segue:

a) la Regione, servizi competenti;

b) le Province interessate;

c) i Comuni interessati;

d) le Comunità montane interessate;

e) gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali interessati;

f) Aziende Unità Sanitarie Locali interessate;

g) ARPA Umbria;

h) Parco nazionale Monti Sibillini, ove interessato;

i) Ministero per i Beni e le Attività culturali Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell'Umbria;

l) Ministero per i Beni e le Attività culturali Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Umbria;

m) Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria.

4. In base alla tipologia del piano o programma e ai prevedibili significativi impatti sull'ambiente, possono essere individuati altri soggetti portatori di specifiche competenze ambientali.

5. La procedura di valutazione ambientale è espletata durante la fase preparatoria del piano o programma e anteriormente alla sua approvazione.

6. La VAS costituisce parte integrante del procedimento di formazione, adozione e/o approvazione del piano o programma. Il piano o programma oggetto della decisione di adozione e/o approvazione è conformato ai contenuti del parere motivato ambientale.

7. I soggetti convocati alla Conferenza di VAS e alla Conferenza per la Verifica di assoggettabilità partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa.

8. I provvedimenti amministrativi di approvazione di un piano o programma assunti in mancanza della VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Art. 5.

Modalità della procedura VAS

1. Il processo di VAS si svolge attraverso la Conferenza di consultazione preliminare e attraverso la Conferenza di VAS.

2. La Conferenza di consultazione preliminare è convocata per consentire l'acquisizione di elementi informativi, contributi, prime valutazioni e riferimenti ambientali, utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. La Conferenza si conclude entro novanta giorni dalla sua indizione, salvo quanto diversamente stabilito nel corso dei suoi lavori. Alla Conferenza di consultazione preliminare, oltre ai soggetti portatori di competenze ambientali di cui all' articolo 4, comma 3, partecipano le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale in materia.

3. La Conferenza di VAS è convocata per consentire l'esame da parte dell'Autorità competente, unitamente all'Autorità procedente e ai soggetti portatori di competenze ambientali, del Rapporto ambientale della proposta dei piani e programmi e di tutte le osservazioni e contributi pervenuti durante la fase della consultazione pubblica. Alla Conferenza di VAS possono essere chiamati a partecipare dall'Autorità competente gli esperti di cui all' articolo 17. La Conferenza di VAS si conclude entro sessanta giorni dalla sua indizione e può essere sospesa una sola volta per motivate esigenze istruttorie. Il parere motivato è reso da parte dell'Autorità competente entro i successivi trenta giorni.

Art. 6.


Autorità competenti per la VAS

1. L'Autorità competente, cui spetta condurre il processo di VAS mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, l'adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, l'espressione del parere motivato e la relativa informazione, è individuata:

a) nelle Province competenti, per i piani regolatori comunali, intercomunali e loro varianti, compresi gli strumenti attuativi;

b) nella Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di VAS, per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea.

2. Le Autorità di cui al comma 1 esercitano le competenze secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 27. Il Regolamento disciplina le fasi, le modalità di conduzione del processo di VAS e i contenuti documentali e amministrativi delle istanze.



Art. 7.

*Monitoraggio ambientale
dei piani e programmi*

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Umbria, di seguito denominata ARPA, è individuata quale soggetto competente per le attività di monitoraggio ambientale degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati in ambito regionale.

2. Al monitoraggio ambientale dei piani o programmi sottoposti a VAS provvede l'ARPA, secondo specifici protocolli tecnici concordati con il Proponente del piano o programma.

3. Il monitoraggio ambientale è attuato secondo quanto definito nella apposita sezione del Rapporto ambientale del piano o programma approvato. Il Rapporto ambientale nella sezione "monitoraggio" individua i soggetti, le responsabilità, la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie e le scadenze temporali per la realizzazione, la gestione e le verifiche degli esiti del monitoraggio.

4. I risultati delle attività di monitoraggio ambientale sono trasmessi all'Autorità competente ai sensi dell'articolo 6 e al Proponente e all'Autorità procedente, i quali congiuntamente verificano il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, individuano gli impatti negativi imprevisi e propongono eventuali misure correttive.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate a cura del Proponente e dell'Autorità competente è data adeguata informazione sia attraverso i siti web dell'Autorità competente, del Proponente dei piani o programmi e dell'ARPA, sia attraverso conferenze pubbliche di divulgazione.

6. Le informazioni raccolte con il monitoraggio sono prese come riferimento in caso di eventuali modifiche ai piani o programmi e incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 8.

*Indicatori Ambientali
e Quadro Ambientale Regionale*

1. La Regione, avvalendosi di ARPA e in collaborazione con le Province competenti, definisce un Quadro Ambientale Regionale, di seguito denominato QuAR, organizzato sia per territori provinciali che per eventuali distretti ambientali, il quale costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni preliminari ambientali. Il QuAR è elaborato sulla base della Relazione sullo Stato dell'Ambiente, di seguito denominata RSA, e dei dati più aggiornati disponibili man mano che sono effettuati i monitoraggi ambientali, nonché sulla base degli altri documenti della pianificazione regionale, quali il Quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico regionale (PPR) e il Quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale del Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST).

2. L'ARPA cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento di un Catalogo Regionale degli Indicatori, di seguito denominato CRDI, per il monitoraggio ambientale dei piani o programmi. Il CRDI definisce per tipologie di piani o programmi gli indicatori ambientali e costituisce il riferimento per la formazione dei programmi di monitoraggio di tutti i piani e programmi da sottoporre a VAS ai sensi della presente legge, compresi quelli del governo del territorio di livello regionale, provinciale e comunale.

3. La Giunta regionale approva il CRDI, previo parere del Comitato di Coordinamento sulle valutazioni ambientali di cui all'articolo 15.

4. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) il Rapporto ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e il QuAR del territorio provinciale interessato sono assunti, con le necessarie integrazioni e/o semplificazioni, quale riferimento per il Rapporto ambientale del Piano Regolatore Generale (PRG) strutturale, anche intercomunale. Per i comuni di piccola dimensione, che in base all'articolo 26, comma 2 della L.R. n. 13/2009, chiedono alla Provincia il coordinamento e la formazione del PRG, parte strutturale, anche intercomunale, la Provincia assolve alla richiesta assicurando il supporto tecnico per la formazione del Rapporto ambientale ai fini della VAS.

5. Il QuAR, il CRDI e i relativi aggiornamenti sono resi accessibili e disponibili, all'utenza interessata, sui siti web della Regione, delle Province e dell'ARPA. La loro formazione e i relativi periodici aggiornamenti sono assicurati attraverso idonei sistemi informatici di cooperazione applicativa sviluppati nell'ambito del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale, di cui all'articolo 23 della L.R. n. 13/2009, di seguito denominato SIAT.

Art. 9.

*Verifica di assoggettabilità
ordinaria e semplificata*

1. La Verifica di assoggettabilità ordinaria dei piani o programmi si conclude con un provvedimento di assoggettabilità o di esclusione dalla VAS, assunto dall'Autorità competente entro novanta giorni dalla trasmissione della richiesta avanzata dal Proponente o dall'Autorità procedente. Il Proponente e/o l'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente apposita istanza, allegando su supporto cartaceo e informatico il Rapporto preliminare redatto con riferimento ai criteri definiti nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 27. Nel medesimo regolamento sono previste anche le modalità per lo svolgimento della Verifica di assoggettabilità. L'Autorità competente si avvale della Conferenza della Verifica di assoggettabilità per acquisire le valutazioni dei soggetti portatori di competenze ambientali.

2. Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS, non introducano impatti significativi sull'ambiente, il Proponente e l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta relazione, richiedono una Verifica di assoggettabilità semplificata all'Autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettamento a VAS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta relazione motivata.

3. Fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 4, lettera e), i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della L.R. n. 11/2005, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 2, che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati, redatti sulla base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali di cui il Proponente o l'Autorità procedente possa attestare che non comportano impatti significativi sull'ambiente, sono sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità semplificata di cui al comma 2.

TITOLO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Art. 10.

Ambito di Applicazione

1. La Verifica di assoggettabilità e la VIA costituiscono presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere e di interventi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza l'espletamento della procedura di VIA ovvero senza la previa Verifica di assoggettabilità, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Sono sottoposti a procedura di VIA, espletata sulla base delle modalità e dei criteri di cui al Titolo III della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni:

a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato III alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

b) i progetti elencati nell'allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all'interno di:

1) Aree Naturali Protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 2000, n. 4;



2) Siti Natura 2000 dell'Umbria: Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

3) Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all' articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle «Zone di rispetto»;

c) i progetti di recupero ambientale di cave dismesse, di cui al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), che ricadono all'interno di aree naturali protette ovvero all'interno di siti Natura 2000.

3. Sono sottoposti a procedura di VIA, previa Verifica di assoggettabilità espletata sulla base delle modalità di cui all' articolo 20 e dei criteri di cui all' Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per i progetti di cui agli allegati III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ricadenti anche parzialmente all'interno delle Aree di cui al comma 2 lettera b), le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4 i soggetti competenti attestano, mediante idonea certificazione rilasciata al Proponente, che l'opera o l'intervento in progetto, comprensivo delle opere connesse e funzionali, ricade o meno, anche parzialmente, all'interno di Aree Naturali Protette, Siti Natura 2000, Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano limitatamente alle «Zone di rispetto».

6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la VIA, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell' articolo 5 , commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. Nei casi di esclusione la procedura da applicare è quella stabilita dal comma 11 dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11.

Fasi e modalità dei procedimenti

1. Il procedimento di VIA comprende:

- a) la presentazione e la pubblicazione del Progetto definitivo e dello Studio di impatto ambientale;
- b) lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione dello Studio di impatto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. Il procedimento di Verifica di assoggettabilità comprende:

- a) la presentazione e la pubblicazione del Progetto preliminare e dello Studio preliminare ambientale;
- b) lo svolgimento di una Verifica di assoggettabilità;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione dello Studio preliminare ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione.

3. Le fasi e le modalità operative di conduzione dei procedimenti di VIA e di Verifica di assoggettabilità, i contenuti e le modalità di presentazione delle istanze e della documentazione tecnica da allegare, inclusi modelli e formati da utilizzare, le modalità di coordinamento delle procedure di VIA e di Verifica di assoggettabilità con le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di seguito denominata AIA, e di VIncA, sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'

articolo 27. Con il medesimo regolamento sono altresì disciplinate le modalità di intervento dei soggetti coinvolti nel procedimento di VIA, dando atto delle competenze degli stessi in materia ambientale.

4. I soggetti competenti in materia ambientale da invitare, a cura dell'Autorità competente, alle fasi del procedimento di VIA, sono individuati come segue:

- a) la Regione, Servizi competenti;
- b) le Province interessate;
- c) i Comuni interessati;
- d) le Comunità montane interessate;
- e) gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali interessati;
- f) le Aziende unità sanitarie locali interessate;
- g) l'ARPA Umbria;
- h) il Parco nazionale Monti Sibillini, ove interessato;
- i) il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;
- l) il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria;
- m) il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria;
- n) altri soggetti portatori di specifiche competenze ambientali in base alle tipologie progettuali e ai prevedibili significativi impatti sull'ambiente.

5. I soggetti convocati partecipano alle fasi del procedimento di VIA attraverso un unico rappresentante, legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa.

6. È facoltà del Proponente di presentare all'Autorità competente la motivata richiesta di non rendere pubblica in tutto o in parte la documentazione relativa al Progetto, allo Studio preliminare ambientale e allo Studio di impatto ambientale. L'Autorità competente, verificate le ragioni del Proponente, accoglie o respinge la richiesta, mediante valutazione ponderativa tra l'interesse alla riservatezza e l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

Art. 12.

Autorità competente per la Verifica di assoggettabilità e la Valutazione di Impatto Ambientale

1. L'Autorità competente, cui spetta lo svolgimento dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità ovvero di VIA su progetti di opere o interventi elencati negli allegati III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e l'adozione del relativo provvedimento finale, è individuata nella Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di VIA. Alla stessa Autorità spetta la formulazione del parere ambientale regionale, di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, su progetti di opere e interventi sottoposti a procedura di VIA di competenza dello Stato che interessano il territorio regionale.

2. Per i progetti sottoposti a procedura di VIA il provvedimento finale sostituisce tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, fatto salvo il rilascio della AIA.

3. I soggetti convocati per la partecipazione al procedimento di VIA, qualora abbiano titolo ad esprimere più pareri su diverse materie di loro competenza, rilasciano, in sede di Conferenza di VIA, un parere unico concernente tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute.

4. Qualora i soggetti convocati o taluno di essi non partecipino senza giustificato motivo alla Conferenza di VIA o comunque non rendano il parere definitivo di competenza nei termini previsti, l'Autorità competente li invita e diffida a rendere il parere entro un termine perentorio non superiore a giorni trenta. Trascorso inutilmente detto termine, l'Autorità competente assume il provvedimento finale, sentito il Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali di cui all' articolo 15.



5. Il parere negativo, congruamente motivato, reso da uno o più dei soggetti convocati, non può riferirsi a questioni che esulano dalla propria competenza né a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento di VIA. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione non statale, preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, la decisione è rimessa alla Giunta regionale che si pronuncia entro trenta giorni, sentito il Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali di cui all'articolo 15. Qualora la Giunta regionale ritenga che l'analisi della documentazione istruttoria trasmessa sia di particolare complessità, può prorogare il termine per la decisione di un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni. Nel caso in cui il dissenso sia espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, la decisione è rimessa all'Autorità competente individuata dall'articolo 14-*quater*, comma 3, lettera b) della L. 241/1990.

Art. 13.

Autorità competenti per i monitoraggi, per i controlli e per le sanzioni

1. L'ARPA è l'Autorità competente allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all'osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità ovvero di VIA, al fine di accertarne il puntuale rispetto.

2. L'ARPA è anche l'Autorità competente per le attività di controllo e vigilanza in ordine ai monitoraggi prescritti con il provvedimento di VIA, al fine di accertarne il puntuale rispetto e individuare eventuali impatti negativi, non previsti, conseguenti alla realizzazione del progetto.

3. L'ARPA informa l'Autorità competente, mediante apposita relazione, delle violazioni o delle difformità riscontrate e propone gli eventuali provvedimenti di protezione ambientale da adottare ai sensi delle normative vigenti, qualora accerti:

a) l'avvenuta esecuzione di opere senza che sia stata svolta la Verifica di assoggettabilità o la VIA;

b) il mancato rispetto delle prescrizioni impartite o dei monitoraggi prescritti in sede di provvedimento di Verifica di assoggettabilità o di VIA;

c) la realizzazione di modifiche progettuali di carattere sostanziale tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali dei provvedimenti di cui alla lettera b). L'Autorità competente di cui all'articolo 12, ricevuta la relazione dell'ARPA, adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 29, commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

4. Qualora l'ARPA accerti eventuali impatti negativi imprevisti, conseguenti alla realizzazione del progetto, informa l'Autorità competente, mediante apposita relazione, degli impatti riscontrati e propone gli eventuali provvedimenti di protezione ambientale da adottare ai sensi delle normative vigenti. L'Autorità competente di cui all'articolo 12 dispone le opportune misure correttive o compensative.

5. Le competenze richiamate ai commi 1, 2, 3, 4 sono esercitate dall'ARPA in collaborazione con le altre Autorità preposte alla vigilanza e al controllo ambientale. L'ARPA compila e trasmette annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte nell'esercizio delle competenze predette.

TITOLO IV

INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 14.

Integrazione e coordinamento delle procedure di VIA, VAS, VInCA e AIA

1. Qualora la VAS sia effettuata su piani o programmi tra loro gerarchicamente ordinati o su variante a piani o programmi approvati, sono acquisite e utilizzate le analisi e le valutazioni già espletate e disponibili.

2. Nella redazione degli Studi di impatto ambientale relativi a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate dal Proponente le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel procedimento di VIA dei progetti sono tenute in considerazione le conclusioni della VAS.

3. I procedimenti di VAS, di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA ricomprendono anche la VInCA. A tal fine il Rapporto ambientale e il Rapporto preliminare, lo Studio preliminare ambientale e lo Studio di impatto ambientale sono integrati da una "Relazione di incidenza" contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto ovvero del piano o programma con le finalità conservative previste dal D.P.R. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni. È assicurata l'unicità della consultazione del pubblico e sono garantite modalità di informazione che diano atto dell'integrazione procedurale.

4. Per i procedimenti di competenza regionale ricadenti nel campo di applicazione dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, la procedura di rilascio della AIA è coordinata con il procedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità anche al fine di evitare l'eventuale duplicazione della necessaria documentazione. L'Autorità competente di cui all'articolo 12 dà formalmente atto nel provvedimento finale del rilascio della AIA e delle prescrizioni ivi contenute. È assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure e sono garantite modalità di informazione che diano atto del coordinamento procedurale.

5. La Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 10, comma 3 può essere condotta, con le modalità fissate nel Titolo II, nell'ambito della procedura di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno atto dell'integrazione procedurale.

TITOLO V

VALUTAZIONI AMBIENTALI: COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E POTERE SOSTITUTIVO

Art. 15.

Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto della Giunta regionale è istituito, presso la Direzione regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture, un Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali.

2. Il Comitato di coordinamento esprime pareri sui regolamenti previsti dalla presente legge e loro modifiche e svolge funzioni di natura consultiva per la Giunta regionale in ordine alle valutazioni ambientali.


3. Il Comitato di coordinamento, nominato con atto della Giunta regionale, è presieduto dal Responsabile del Servizio competente per le Valutazioni ambientali della Regione ed è composto:

a) da due esperti in epidemiologia e sanità pubblica designati dalle AUSL di Perugia e di Terni;

b) da due esperti designati dall'ARPA Umbria;

c) da un tecnico designato dalla Consulta ANCI Umbria scelto tra i dipendenti comunali;

d) da un tecnico designato da ciascuna Provincia scelto tra i propri dipendenti;



e) da un rappresentante del Ministero Beni Culturali Direzione regionale beni culturali per l'Umbria;

f) da un esperto designato dall'UNCCEM scelto tra i dipendenti delle comunità montane.

4. Il Comitato di coordinamento può avvalersi degli esperti esterni di cui all' articolo 17 nonché dei responsabili dei servizi regionali.

5. I componenti del Comitato di coordinamento e i responsabili dei servizi regionali, di cui al comma 4, non percepiscono alcun compenso.

6. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento per il proprio funzionamento e organizzazione.

Art. 16.

Ulteriori competenze del SIAT in materia di valutazioni ambientali

1. Al fine di consentire un monitoraggio integrato, il SIAT, raccoglie e organizza, di concerto con l'ARPA, le informazioni e i dati relativi ai processi di valutazione ambientale di VAS, di VIA, di AIA e di VIncA, nonché quelli concernenti le azioni ed i progetti finalizzati allo sviluppo durevole e sostenibile del territorio della Regione Umbria ed alla promozione della cultura della partecipazione e della formazione professionale in materia.

2. Il SIAT comunica annualmente alla Giunta regionale, mediante note informative, i dati ambientali raccolti, ai fini della composizione del QuAR di cui all' articolo 8 e delle informazioni da fornire al Ministero dell'ambiente.

Art. 17.

Elenco di esperti

1. La Giunta regionale individua, con proprio atto, esperti esterni specializzati in materia di valutazioni ambientali di piani, programmi o progetti, scelti tra liberi professionisti, docenti di livello universitario e personale appartenente a Enti, Agenzie o Istituti di ricerca, di comprovata professionalità qualificazione ed esperienza in materia. Gli esperti esterni possono essere invitati a partecipare al Comitato di coordinamento di cui all' articolo 15 ed essere consultati dall'Autorità competente nelle fasi istruttorie e conclusive dei procedimenti.

2. Agli esperti è riconosciuto un compenso omnicomprensivo per ogni seduta di consultazione, stabilito e aggiornato dalla Giunta regionale.

Art. 18.

Potere sostitutivo

1. La Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte delle Province nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del Proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte della Provincia i previsti provvedimenti finali di competenza, invita e diffida l'Ente ad adempiere ed assegna a tal fine un congruo termine.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Oneri istruttori per le procedure di Verifica di assoggettabilità e di VIA

1. Per ogni istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA e per ogni istanza di VIA, il Proponente è tenuto al versamento di una tariffa determinata con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27 sulla base del settore d'intervento, della tipologia progettuale e del valore delle

opere da realizzare. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura finanziaria delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge e, in ogni caso, in misura non superiore a quelle di cui all' articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinate le modalità di versamento delle tariffe.

2. Le tariffe di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il Proponente sia un Ente o un'Amministrazione pubblica.

3. Le somme provenienti dall'applicazione delle tariffe suddette sono annualmente utilizzate dall'Amministrazione competente per le spese di attuazione della presente legge che consistono, oltre al compenso per gli esperti di cui all' articolo 17, anche in spese per effettuare studi, indagini, monitoraggi e controlli relativi alle attività previste dalla presente legge.

Art. 20.

Valutazioni ambientali interregionali e statali

1. Nel caso di piani o programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche nel territorio di altre regioni confinanti, il procedimento di valutazione ambientale è effettuato d'intesa con le altre Autorità competenti interessate.

2. Nel caso di piani o programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA che possano avere impatti ambientali rilevanti sul territorio di regioni confinanti, l'Autorità competente è tenuta a darne informazione alle Autorità competenti di tali regioni ed agli enti locali territoriali interessati nonché ad acquisirne i pareri necessari.


3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità competente invita il Proponente a depositare copia dell'istanza e della relativa documentazione anche presso le Regioni, le Autorità competenti e gli enti locali ivi menzionati.

4. La Regione Umbria, nel caso di piani, programmi e progetti ubicati sul territorio di regioni confinanti che possono produrre impatti ambientali rilevanti sul territorio regionale, coordina, ai fini della formulazione del parere ambientale di competenza, gli Enti locali territoriali nonché gli Enti di gestione delle aree naturali protette interessati dagli impatti, acquisendone i pareri e le valutazioni ambientali.

5. Ai sensi dell' articolo 31 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, in caso di piani, programmi e progetti interregionali sottoposti a procedura di VAS o di VIA di competenza regionale, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le Autorità competenti circa gli impatti ambientali di piani, programmi e progetti localizzati sul territorio di una delle regioni, la decisione è rimessa a cura dell'Autorità procedente al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni per i piani, programmi e progetti di competenza statale.

6. Ai fini dell'espressione del parere ambientale regionale, nell'ambito delle procedure di VAS e di VIA di competenza statale, la Regione Umbria acquisisce i pareri degli Enti locali territoriali nonché degli Enti di gestione delle aree naturali protette interessati. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta della Regione. A tal fine il Proponente provvede al deposito di copia del piano, del programma e del rapporto ambientale ovvero del progetto e dello studio di impatto ambientale, oltre che presso la competente struttura regionale, anche presso gli Enti interessati.

7. La predisposizione di tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti di cui al presente articolo è a cura del Proponente senza maggiori oneri a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate.



Art. 21.

Rinvio a norme statali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge si rinvia alla normativa statale in materia.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 17, comma 2 e 19, comma 3 si provvede, a partire dall'esercizio 2010, con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.021 denominata "Studi e indagini per attività di VIA e VAS" (cap. 5836 n.i.) del bilancio regionale di previsione - parte spesa.

2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della corrispondente entrata nella unità previsionale di base 2.03.001 denominata «Trasferimenti correnti da altri soggetti» (cap. 949 n.i.) del bilancio regionale di previsione - parte entrata.

3. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 23.

Norma transitoria

1. Le istanze di VAS nonché le istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge regionale sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27 si applicano e sono efficaci le disposizioni contenute nella Delib.G.R. 16 aprile 2008, n. 383 (Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008) per quanto non in contrasto con la presente legge.

2. Le istanze di VIA nonché le istanze di Verifica di assoggettabilità a VIA presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge regionale e dichiarate procedibili dall'Autorità competente a seguito della verifica della completezza della documentazione depositata, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. Fino all'entrata in vigore del Regolamento d'attuazione di cui all'articolo 27 e alla costituzione e funzionamento del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 15, si applicano e sono efficaci le disposizioni contenute nella Delib.G.R. 30 giugno 2008, n. 806 (Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 «Norme in materia di impatto ambientale» a seguito delle disposizioni correttive introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) per quanto non in contrasto con la presente legge.

3. La Giunta regionale adegua alle previsioni della presente legge e del regolamento attuativo di cui all'articolo 27, la Delib.G.R. 22 dicembre 2005, n. 2187 (Adempimenti della regione per il quadro conoscitivo, valutazioni e proposte sul documento programmatico di cui alla L.R. n. 11/2005) e la Delib.G.R. 21 maggio 2007, n. 767 (Atto di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo del bilancio urbanistico amb.le e del documento di valutazione di cui all'articolo 62 c. 2, lett. a), della L.R. n. 11/2005. Norme in materia di governo del territorio pianificazione urbanistica comunale).

TITOLO VII

NORME RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - MODIFICHE

A LEGGI REGIONALI

Art. 24.

*Modifiche alla legge regionale
26 giugno 2009, n. 13*

1. Alla legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

«1-bis. Il procedimento di VAS è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR.»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS sono effettuati nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PTCP e di sue varianti.».

Art. 25.

*Modifiche alla legge regionale
22 febbraio 2005, n. 11*

1. Alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PRG parte strutturale, del PRG parte operativa e delle relative varianti generali. Nel caso in cui il PRG parte strutturale e il PRG parte operativa sono formati contestualmente, la procedura di VAS è unica. Per il PRG parte operativa non adottato e approvato contestualmente al PRG parte strutturale, ai fini della procedura di VAS, sono acquisiti e utilizzati il Rapporto ambientale e i dati ambientali derivanti dall'attivazione del monitoraggio sul PRG. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali conseguenti ad accordi di programma, al procedimento del SUAP, di cui al D.P.R. 447/1998, ad opere pubbliche e per effetto di ogni altra disposizione normativa, sono sottoposte a VAS all'esito dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.»;

b) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Esso si articola in un quadro conoscitivo, in un bilancio urbanistico, in un documento di valutazione e in un Rapporto preliminare ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381.»;

c) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: «A tal fine il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3 e, per la valutazione ambientale, l'Autorità competente per la VAS e i soggetti portatori di competenze ambientali.»;

d) al comma 7 dell'articolo 8 le parole: «bilancio urbanistico-ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio urbanistico»;

e) al comma 8 dell'articolo 8, dopo le parole: «redigendo il documento di valutazione di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e il Rapporto preliminare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381.»;

f) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:



«c) il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico, il documento di valutazione di cui all'articolo 8 e il Rapporto preliminare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381.»;

g) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Il comune, qualora la provincia ritenga sufficienti i contenuti della proposta di cui sopra, per gli aspetti di cui all'articolo 15, comma 3, adotta, prima della sottoscrizione dell'accordo, il PRG, parte strutturale, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381, provvedendo alle procedure di pubblicazione di cui all'articolo 13 ed alle decisioni in merito alle osservazioni presentate durante la fase di pubblicazione.»;

h) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 2, o, in assenza del medesimo, dalla conclusione della conferenza di copianificazione, il PRG, parte strutturale, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della legge approvata con Delib. C.R. 8 febbraio 2010, n. 381, è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali e presso la provincia competente e presso l'Autorità competente. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso le sedi di tutti i comuni confinanti.»;

i) dopo il comma 3 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della VAS entro il termine di sessanta giorni chiunque può far pervenire le proprie osservazioni contributi conoscitivi sul Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e f) della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381.»;

l) dopo il comma 5 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

«5-bis. Il parere motivato ambientale, comprensivo delle valutazioni su tutte le osservazioni pervenute ai fini della VAS, è reso dall'Autorità competente entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-bis.»;

m) al comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente periodo: «Analogamente è compiuta dalla provincia con riferimento ai contenuti del parere motivato ambientale per la VAS.»;

n) al comma 4 dell'articolo 15 dopo le parole: «decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG» sono aggiunte le seguenti: «, anche in base al parere motivato ambientale.»;

o) dopo il comma 1 dell'articolo 17 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della VAS la fase della consultazione preliminare è svolta dal comune prima dell'adozione del PRG, parte operativa. Il parere motivato è reso dall'Autorità competente per la VAS dopo l'adozione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 15.»;

p) al comma 2 dell'articolo 24 le parole del secondo periodo: «la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), della L.R. n. 11/1998» sono sostituite dalle seguenti «una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica».

Art. 26.

*Modifiche alla legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1*

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) le parole: «la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) della L.R. n. 11/1998» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica».

TITOLO VIII

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

E ABROGAZIONI

Art. 27.

Regolamento di attuazione

1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione. Con il regolamento si provvede in particolare a disciplinare quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 6, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 3, 19, comma 1, nonché a regolare le modalità di integrazione delle fasi del procedimento VAS in quello di formazione, adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

2. Il regolamento e le sue modifiche sono approvati dalla Giunta, sentito il Comitato di coordinamento sulle Valutazioni ambientali di cui all'articolo 15.

3. Le modifiche del regolamento possono essere richieste anche dalle Province.

Art. 28.

Abrogazioni

1. La legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 (Norme in materia di impatto ambientale) è abrogata.


2. Ogni rinvio e riferimento alle disposizioni della L.R. n. 11/1998, contenuto in atti, regolamenti e leggi regionali, deve considerarsi effettuato alle corrispondenti previsioni della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 febbraio 2010

LORENZETTI

10R1092



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2010, n. 4.

Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 - parte prima - del 28 maggio 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 10 del r.r. n. 1/2002, come da ultimo modificato dal regolamento regionale 27 aprile 2010, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'art. 9, gli incarichi di capo dell'Ufficio di gabinetto, di vice capo dell'Ufficio di gabinetto, di segretario generale e di segretario della Giunta sono conferiti con provvedimento della Giunta, su proposta del Presidente.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 20 maggio 2010

POLVERINI

10R1381

REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2010, n. 5.

Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 - parte prima - del 7 giugno 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del r.r. n. 3/2004 e successive modifiche

1. All'art. 3 del r.r. n. 3/2004 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo e al secondo periodo dell'alinea del comma 1 le parole: «ambiente e protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di ambiente»;

b) al comma 1-bis le parole: «Direzione regionale Demanio, patrimonio e provveditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio».

Art. 2.

Modifica all'art. 12 del r.r. n. 3/2004

1. Il comma 1 dell'art. 12 del r.r. n. 3/2004 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione tecnica per il demanio idrico, costituita con decreto del Presidente della Regione, è composta:

a) dal direttore della Direzione regionale competente in materia di ambiente, o da un dirigente suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore della Direzione regionale Attività della Presidenza, o da un dirigente suo delegato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concessioni demaniali e pianificazione dei bacini idrografici;

d) da un rappresentante dell'ARDIS;

e) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di attività produttive;

f) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di arte, sport e politiche giovanili;

g) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di territorio e di urbanistica;

h) da un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.».



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 26 maggio 2010

POLVERINI

10R1382

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2010, n. 13.

Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 14 maggio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compiti e funzioni

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo rappresenta lo strumento tecnico-scientifico d'eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della salute e le regioni, per le attività internazionali di cooperazione ed alta formazione nei settori della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti.

2. L'Istituto deve garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nel Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero della salute, la Regione Abruzzo e la Regione Molise per il riordino e la valorizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, in data 11 dicembre 2009.

3. L'Istituto, oltre ai compiti previsti al comma 1, deve assicurare, in via ordinaria, lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni indicate nel decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e nel regolamento 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270).

4. Il Ministro della salute e le regioni possono attribuire ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario e internazionale e regionale.

Art. 2.

Controllo sugli atti

1. Al controllo sugli atti si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).

Art. 3.

Organi

1. Gli organi dell'istituto sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. I membri sono nominati rispettivamente uno dal Ministro della salute, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Molise. Il Presidente è nominato d'intesa dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente della Regione Molise. Dura in carica cinque anni.

3. Il direttore generale, che deve essere un medico veterinario di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità, è nominato dal Ministro della salute d'intesa con i presidenti delle regioni Abruzzo e Molise. Dura in carica cinque anni salvo che il Ministro della salute proceda alla sua rimozione per comprovate ragioni, su richiesta motivata del Consiglio di amministrazione.

4. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni. È composto da tre membri, nominati uno dal Ministro della salute ed uno ciascuno dalle Regioni Abruzzo e Molise, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

Art. 4.

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'istituto è assicurato in conformità all'art. 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.

2. Il Ministro della salute, oltre ai finanziamenti richiamati al comma 1, provvede ad individuare ulteriori modalità di finanziamento, per assicurare che l'istituto possa assolvere ai compiti nazionali e internazionali, svolti per il Ministero e per le regioni.

Art. 5.

Modalità gestionali

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni d'indirizzo e controllo.

2. Il Consiglio di amministrazione approva il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale.


3. Il Consiglio di amministrazione adotta, entro trenta giorni dall'insediamento, lo Statuto dell'istituto su proposta del direttore generale, uniformandolo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 270 del 1993.

4. Il direttore generale, nell'ambito delle direttive del Consiglio di amministrazione, cura la gestione dell'istituto.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di carattere regionale incompatibili con essa.



Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 2010

CHIODI

10R1272

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2010, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 31 del 14 maggio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 1/2010

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2010)» dopo parole «destinazione urbanistica» sono aggiunte le seguenti «nonché vigila sugli effetti e sulla corretta applicazione della legge regionale n. 16/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio"».

2. Il comma 9 dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2010 è sostituito dal seguente:

«9. Ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Osservatorio predispone un rapporto sullo stato del consumo di suolo nella Regione Abruzzo ed una relazione semestrale sugli effetti e sulla corretta applicazione della legge regionale n. 16/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio". Il rapporto e la relazione sono messi a disposizione degli interessati tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo e vengono riferiti annualmente dall'Osservatorio al Consiglio regionale e alla Giunta regionale».

Art. 2.

Modifiche agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 1/2010

1. L'art. 21 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2010)» è abrogato.

2. All'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2010)» il comma 4 è abrogato.

3. All'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2010)» al comma 1 dopo le parole «le dotazioni organiche» sono inserite le seguenti parole «nei limiti finanziari determinati dalla tabella A».

Art. 3.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 1/2010

1. Il comma 8 dell'art. 23 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 è sostituito dal seguente:

«8. Per incentivare l'applicazione dell'istituto, al dipendente, durante l'esonero, è riconosciuto un trattamento economico temporaneo, pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento dell'esonero stesso, per competenze fisse e accessorie. Il trattamento economico accessorio è calcolato al 50% con riferimento a quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto nell'anno precedente con esclusione delle voci correlate direttamente alla prestazione lavorativa (disagio, reperibilità, straordinario, maneggio valori, particolari responsabilità). Per i dirigenti il trattamento accessorio è calcolato al 50% di quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto relativamente all'anno precedente».

Art. 4.

Integrazione alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010)

1. Dopo l'art. 44 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010), è aggiunto il seguente art. 44-bis:

«Art. 44-bis (Integrazioni alla legge regionale n. 15/2008). — 1. All'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2008, n. 15 "Disposizioni in materia urbanistica", sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Nell'area ex Burgo di Chieti sono ammessi, oltre alle attività produttive, anche tutti i servizi legati al settore ed in particolare attività di ricerca e laboratori, centro di formazione completo dei relativi e necessari servizi, come previsto dall'Accordo di programma sottoscritto in data 1° ottobre 2009;

1-ter. È ammessa la realizzazione delle urbanizzazioni per consentire un processo di riqualificazione e reindustrializzazione dell'area;

1-quater. Non sono ammesse attività produttive nocive e di produzione energetica mediante combustione, biomasse o pirolisi;

1-quinques. Sono escluse, altresì, le attività a carattere commerciale per la grande e media distribuzione, sia food che non food, nonché gallerie commerciali;

1-sexies. Le norme urbanistiche da applicarsi restano quelle previste dagli articoli 6 e 14 delle NTA del Consorzio Industriale Chieti-Pescara;


1-septies. È esclusa, altresì, la realizzazione di interventi finalizzati alla residenza privata, fatti salvi gli alloggi previsti per il centro di formazione».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie per l'edilizia residenziale

1. I contributi anticipati alla FIRA S.p.A. per finanziare gli interventi per la prima casa, in attuazione della legge regionale 6 luglio 2001, n. 25 (Contributo per acquisto, recupero e costruzione della prima casa) e successive modifiche, e non più erogabili a soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di riferimento, rendicontati, costituiscono economie destinate ad apposito bando regionale per l'annualità 2009 e 2010.

2. Tutte le risorse finanziarie risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1 già erogate alla FIRA S.p.A., restano, comunque, nella disponibilità della stessa come anticipazioni delle erogazioni dovute in acconto su tutti i bandi.



Art. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17/2001

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2001 «Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale» dopo le parole «articolazioni organizzative semplici» sono aggiunte le seguenti parole «La dotazione organica ed il relativo tetto di spesa del personale a tempo determinato sono quelli attualmente in essere ed indicati nella tabella A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente articolo.

TABELLA A

Organico del personale delle segreterie del Presidente e dei componenti la Giunta regionale

Segreterie	Dirigente	Cat. D	Cat. C	Cat. B	Personele a termine	Totale
Presidente	1	2	4	2	[4]	9
Vice presidente		1	4		[2]	5
Assessori		1	3		[1]	4

Art. 7.

Integrazione all'art. 5 della legge regionale n. 18/2001

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) dopo la parola «permanententi» sono inserite le seguenti «e speciali».

Art. 8.

Rifinanziamento della legge regionale n. 117/1997

1. Per l'anno 2010 è rifinanziata la legge regionale 4 novembre 1997, n. 117 (Modifica alla legge regionale 20 agosto 1997, n. 92 - Istituzione del centro regionale per le psicosi infantili) per l'importo di euro 150.000,00.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2010:

a) Cap. 11210 U.P.B. 02.01.005 denominato «Oneri riflessi a carico dell'amministrazione su retribuzioni e competenze accessorie» - in diminuzione € 72.000,00;

b) Cap. 81527 U.P.B. 12.01.001 denominato «Contributo alle A.S.L di L'Aquila per l'istituzione di un centro regionale per la psicosi infantile legge regionale 4 novembre 1997, n. 117» - in aumento € 72.000,00».

Art. 9.

Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia

1. Restano trasferiti alle province le funzioni di vigilanza e di controllo delle attività urbanistico - edilizie in tutto il territorio provinciale, nonché il potere di annullamento, entro dieci anni dalla loro adozione, dei permessi di costruire in contrasto con la normativa urbanistico - edilizia vigente al momento della loro adozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

2. Restano altresì trasferiti alle province, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, i poteri di adozione del permesso di costruire ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche, nonché i poteri di sospensione e di demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con quanto previsto dall'art. 40 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

3. I comuni esercitano il controllo in materia urbanistico-edilizia per assicurare la rispondenza degli interventi alla normativa vigente, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

4. È fatta salva la competenza della Regione nelle materie non espressamente disciplinate dal presente articolo.

5. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15

1. All'art. 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 recante «Disciplina delle acque minerali e termali» come modificato dall'art. 40 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2010)», il termine previsto al comma 5 «1° gennaio 2010» è sostituito con il termine «1° gennaio 2011».

2. Il comma 5-*sexies* dell'art. 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15, inserito con l'art. 40, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1, è abrogato.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 2010

CHIODI

10R1273



LEGGE REGIONALE 5 maggio 2010, n. 15.

Modifiche alle leggi regionali n. 1/2010, n. 2/2010 e n. 21/1996 e norme in materia di viabilità, difesa della costa, Comunità Montane e gestione commissariale delle ex USL.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 14 maggio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1

1. La tabella di cui all'«Allegato 3» dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2010)» è sostituita dalla tabella denominata «Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2010» allegata alla presente legge.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2

1. La «Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2010» di cui all'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2 recante: «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - Bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo» è sostituita dalla tabella denominata «Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2010» allegata alla presente legge.

2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2 le parole «Euro 861.608.376,36» sono sostituite dalle parole «Euro 862.358.376,36».

3. Al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2 le parole «Euro 77.470.369,64» sono sostituite dalle parole «Euro 76.720.369,64».

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1996, n. 21

1. Al quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21 recante: «Istituzione della Conferenza permanente Regione-enti locali», le parole «conduzione della legislatura precedente» sono sostituite dalle parole «data di insediamento del nuovo Consiglio regionale» e le parole «anche in mancanza di tutte le designazioni» sono soppresse.

2. Dopo il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21, è inserito il seguente comma: «4-bis. Qualora l'ANCI e l'UNCERM non provvedano entro trenta giorni, dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, a far pervenire alla Regione Abruzzo la comunicazione dei rappresentanti dei comuni e delle Comunità montane designati ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera f) e g) della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di cui all'art. 2, comma primo, della presente legge, provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti dei comuni e delle Comunità montane individuandoli nei sindaci dei comuni e nei presidenti delle Comunità montane con maggior numero di abitanti e, in caso di parità, dei comuni e delle Comunità montane con una maggiore estensione territoriale».

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15, comma 2 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 recante: «Istituzione e disciplina delle autonomie locali».

Art. 4.

Interventi urgenti per la difesa della costa

1. Al fine di consentire gli interventi urgenti in materia di difesa della costa, la Giunta regionale, per il tramite della competente Direzione regionale lavori pubblici - Servizio idrico integrato - Gestione integrata dei bacini idrografici, difesa del suolo e della costa, procede al monitoraggio degli interventi maggiormente rilevanti e alla predisposizione di un piano di interventi urgenti per la difesa della costa.

2. Gli interventi realizzati in attuazione del presente articolo costituiscono attuazione della programmazione delle risorse dei Fondi per le aree sottoutilizzate 2007-2013. La Direzione regionale di cui al comma 1 assicura le procedure necessarie per l'adeguamento della programmazione medesima.

3. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono quantificati in Euro 1,5 milioni e trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa 05.02.002 - 152361, di nuova istituzione denominato «Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-2013 per la difesa della costa».

4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 36202, denominato «Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio» è incrementato di Euro 1,5 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 05.02.002 - 152361, istituito con il presente articolo e denominato «Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-2013 per la difesa della costa» è incrementato di Euro 1,5 milioni.

5. La Direzione regionale lavori pubblici - Servizio idrico integrato - Gestione integrata dei bacini idrografici - Difesa del suolo e della costa procede alla assunzione degli atti di spesa e dei correlati accertamenti di entrata sui capitoli di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 5.

Interventi urgenti per le Comunità montane regionali

1. Nelle more della conclusione del processo di riordino delle Comunità montane e al fine di consentire per l'anno 2010 il puntuale adempimento delle obbligazioni già in essere, superando le criticità finanziarie determinate dall'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)», la Giunta regionale destina e disciplina le risorse finanziarie da assegnare alle Comunità montane per l'esercizio finanziario 2010.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante «Nuove disposizioni per le zone montane» assegnate alla Regione Abruzzo a valere sul riparto del fondo medesimo relativo agli anni di competenza 2009 e 2010 stimate rispettivamente in Euro 1.773.208,00 e Euro 1.977.333,00, destinate ad alimentare il Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali di cui all'art. 5 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95, sono assegnate alle Comunità montane per l'esercizio finanziario 2010 per le finalità di cui al comma 1, ivi compresa la copertura delle spese correnti di natura obbligatoria.

3. La Regione Abruzzo trasferisce alle Comunità montane, a titolo di anticipazione, le risorse necessarie al pagamento per l'anno 2010 delle rate di ammortamento dei mutui assunti con contributo concesso dallo Stato a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti delle Comunità montane di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'importo di Euro 1,2 milioni.

4. Le Comunità montane procedono al rimborso a favore della Regione Abruzzo dell'anticipazione regionale entro quindici giorni dal ricevimento del contributo dello Stato erogato a titolo di contributo per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere assunti con contributo concesso dallo Stato.



5. Gli oneri finanziari quantificati in Euro 5.750.000,00 per l'esercizio finanziario 2010, trovano copertura finanziaria negli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo 14.01.004 - 121540, denominato «Contributo in favore delle Comunità montane» per l'importo di Euro 799.459,00;

b) capitolo 14.01.004 - 121545, di nuova istituzione, denominato «Anticipazione a favore delle Comunità montane regionali per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti con contributo concesso dallo Stato», per l'importo di Euro 1.200.000,00;

c) capitolo 14.02.001 - 122343, denominato «Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e legge regionale 18 maggio 2000, n. 95», per l'importo di Euro 3.750.541,00.

6. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.01.001 - 32401, denominato «Interessi attivi sul conto di tesoreria e su altri depositi fruttiferi», è incrementato di Euro 99.459,00;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 35105, di nuova istituzione, denominato «Rimborso dell'anticipazione regionale erogata a favore delle Comunità montane per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti con contributo concesso dallo Stato» è incrementato di Euro 1.200.000,00;

c) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.03.012 - 23247, denominato «Assegnazione dello Stato per il fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97» è incrementato di Euro 3.750.541,00;

d) lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 - 121540, denominato «Contributo in favore delle Comunità montane» è aumentato di Euro 99.459,00;

e) lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 - 121545, denominato «Anticipazione a favore delle Comunità montane regionali per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti con contributo concesso dallo Stato», è incrementato di Euro 1.200.000,00;

f) lo stanziamento del capitolo di spesa 14.02.001 - 122343, denominato «Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e legge regionale 18 maggio 2000, n. 95», è incrementato di Euro 3.750.541,00.

7. La Giunta regionale procede alla attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo per il tramite della Direzione regionale competente in materia di enti locali.

Art. 6.

Interventi in favore delle gestioni commissariali delle ex unità sanitarie locali

1. Le risorse finanziarie restituite dalle Asl regionali riguardanti le gestioni commissariali liquidatorie delle ex ULSS regionali sono destinate alle altre gestioni commissariali liquidatorie gravate da contenzioso legale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare con provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante «Ordinamento contabile della Regione Abruzzo», le variazioni di bilancio funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, mediante contabilizzazione delle risorse sul capitolo di entrata, di nuova istituzione, 03.05.001 - 35106 denominato «Proventi derivanti dalle restituzioni operate dalle gestioni commissariali delle ex ULS regionali» e sul capitolo di spesa 02.01.009 - 321906, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi derivanti dalle gestioni commissariali delle ex USL».

3. Al fine di consentire l'immediato impiego di risorse di cui al presente articolo, al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 35106 denominato «Proventi derivanti dalle restituzioni operate dalle gestioni commissariali delle ex ULS regionali» è incrementato di Euro 2.913.758,10;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 - 321906, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi derivanti dalle gestioni commissariali delle ex USL» è incrementato di Euro 2.913.758,10.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

2. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2 recante: «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - Bilancio pluriennale 2010-2012», sono apportate le variazioni riportate nel «Prospetto di variazione di bilancio», allegato alla presente legge, recante le variazioni alle unità previsionali di base e la relativa ripartizione nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 2010

CHIODI

(Omissis).

10R1274

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2010, n. 11.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - Bilancio pluriennale 2010/2012 - dell'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise «V. Cuoco» (IRESMO)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° aprile 2010)

(Omissis).

10R1138



LEGGE REGIONALE 9 aprile 2010, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, recante: «Disciplina delle attività agrituristiche»*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 16 aprile 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, le parole: «di superficie agricola totale» sono sostituite dalle seguenti: «di superficie agricola autorizzata».

2. Alla lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9/2010, le parole: «fino a settantadue pasti giornalieri» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad una media giornaliera di cinquanta posti, calcolata annualmente.».

3. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9/2010, il secondo periodo è soppresso.

4. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9/2010, è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 9 aprile 2010

IORIO

10R1139

REGOLAMENTO REGIONALE 20 aprile 2010, n. 2.

Disposizioni per il funzionamento della Conferenza dei sindaci, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1997, n. 11*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 30 aprile 2010)*

Premesso che:

Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 95 del 30 marzo 2010:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Conferenza dei sindaci

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza dei sindaci, di seguito denominata «conferenza», in attuazione dell'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1997, n. 11, dell'articolo 8 della legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, e dell'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2008, n. 34.

Art. 2.

Sede della conferenza

1. La conferenza ha sede presso la sede legale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) che mette a disposizione idonei locali di riunione e quanto occorra per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, assicurando, altresì, il servizio di segreteria.

Art. 3.

Composizione della conferenza

1. La conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell'ambito territoriale dell'A.S.Re.M..

2. In caso di dimissioni del sindaco e di scioglimento del consiglio comunale, la rappresentanza del comune è esercitata dal commissario straordinario, che rimane in carica fino alla elezione del nuovo sindaco. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la rappresentanza del comune è esercitata dal vice sindaco fino all'elezione del nuovo sindaco.

3. Ogni sindaco può delegare un proprio rappresentante, scelto tra i componenti della giunta comunale o del consiglio comunale, che decade contestualmente al delegante.

4. Alle sedute della conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario, dirigenti o funzionari dell'A.S.Re.M. la cui partecipazione sia ritenuta utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno.

5. Nell'ambito della conferenza è istituita la rappresentanza di cui all'articolo 10.

Art. 4.

Attribuzioni della conferenza

1. La conferenza esercita, tramite la rappresentanza di cui all'articolo 10, le funzioni di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni.



2. La conferenza esercita le proprie funzioni generali di indirizzo e verifica, assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i comuni del territorio di riferimento e l'integrato e coerente sviluppo, negli ambiti di propria competenza, degli indirizzi generali e dei contenuti specifici dei piani regionali, formulando proposte di indirizzo per la programmazione dell'A.S.Re.M. e della Regione. In tale ambito:

a) esprime parere in merito al conseguimento, da parte del direttore generale dell'Azienda sanitaria, regionale dei risultati aziendali ed al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

b) può avanzare proposte alla Regione per la revoca del direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale, o per non disporre la conferma a norma dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

c) designa un componente del Collegio sindacale dell'A.S.Re.M., ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Alla conferenza sono attribuiti compiti consultivi nel settore dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali. In particolare alla conferenza compete:

a) promuovere l'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali;

b) esprimere pareri sul programma delle attività distrettuali.

Art. 5.

Elezione del presidente e del vicepresidente della conferenza

1. Il presidente rappresenta la conferenza nei rapporti con i soggetti esterni.

2. La prima riunione della conferenza è convocata dal direttore generale dell'A.S.Re.M. non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento ed è presieduta, fino alla elezione del presidente, dal sindaco più anziano di età.

3. Il presidente viene eletto dalla conferenza fra i propri componenti nella prima seduta, a scrutinio segreto.

4. Il presidente è eletto a maggioranza dei componenti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.

5. Qualora in due successive votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta al comma 4, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei presenti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.

6. La conferenza elegge con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 e con distinta votazione il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

7. Il presidente e il vicepresidente restano in carica tre anni.

Art. 6.

Convocazione della conferenza

1. Al presidente compete la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione della conferenza, nonché la direzione della seduta.

2. Il presidente convoca la conferenza:

a) di propria iniziativa;

b) su richiesta di un terzo dei sindaci della conferenza;

c) su richiesta di almeno due componenti dell'esecutivo di cui all'articolo 10;

d) su richiesta del direttore generale dell'A.S.Re.M..

3. Nella richiesta di convocazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 devono essere indicati gli argomenti da trattare, corredati delle relative proposte.

4. La riunione della conferenza deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2.

5. I pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole.

6. La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto, che deve essere recapitato ai sindaci dei rispettivi comuni almeno tre giorni prima della seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere

indicate la data, l'ora e la sede dell'adunanza ed elencati gli argomenti di discussione, nonché il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

7. È ammessa la convocazione d'urgenza; in tal caso l'avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta, anche tramite fax.

8. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti presso la sede della conferenza almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 7.

Validità delle sedute e votazioni

1. Nell'ambito della conferenza ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnati al comune rappresentato.

2. La conferenza è validamente costituita quando è presente un numero di componenti tale da rappresentare la maggioranza dei voti esprimibili.

3. Allorché in prima convocazione non si raggiunga il «quorum» necessario di cui al comma 2, si procede alla seconda convocazione, la quale deve essere effettuata almeno ad un giorno di distanza dalla prima. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di un numero di componenti tale da rappresentare almeno un terzo dei voti esprimibili.

4. Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

5. Le deliberazioni assunte dalla conferenza sono valide allorché si raggiunga la maggioranza dei voti, determinata secondo il criterio di cui al comma 1.

6. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone, nel qual caso essa avviene a scrutinio segreto.

7. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

8. Terminata la votazione, il presidente ne riconosce e ne proclama l'esito.

Art. 8.

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della conferenza sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del presidente, sia altrimenti stabilito.

Art. 9.

Funzioni di verbalizzazione e pubblicazione degli atti

1. Le funzioni di verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte da un funzionario amministrativo incaricato dal direttore generale dell'A.S.Re.M..

2. Il verbale della riunione deve indicare i punti principali delle discussioni, la forma di votazione utilizzata, il testo integrale della parte dispositiva delle decisioni assunte e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Deve contenere, altresì, i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione degli astenuti.

3. I verbali delle sedute, trascritti in ordine cronologico, vengono conservati presso la segreteria.

4. Il presidente impartisce le necessarie disposizioni alla segreteria per la trasmissione degli atti adottati dalla conferenza al direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale.

5. Le deliberazioni della conferenza sono affisse all'albo dell'Azienda sanitaria regionale.



Art. 10.

Nomina della rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992

1. Nella prima riunione la conferenza provvede alla nomina dei componenti della rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata «esecutivo».

2. L'esecutivo è composto dal presidente della conferenza e da quattro membri della stessa, eletti a scrutinio segreto e con espressione di un numero massimo di tre preferenze, con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente e del vicepresidente della conferenza.

3. Sono nominati componenti dell'esecutivo coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora più componenti abbiano ottenuto parità di preferenze, prevalgono i componenti che rappresentano i comuni con il maggior numero di abitanti.

4. I componenti durano in carica tre anni. In caso di cessazione dall'incarico di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione con una nuova votazione.

Art. 11.

Funzionamento dell'esecutivo

1. Il presidente convoca e presiede l'esecutivo e cura gli adempimenti conseguenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dal componente della rappresentanza più anziano di età.

2. La convocazione e l'ordine del giorno sono inviati almeno tre giorni prima della seduta, anche tramite fax.

3. Le riunioni dell'esecutivo non sono pubbliche. Esse sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. La funzione di componente dell'esecutivo non può essere delegata.

6. In caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive, il componente decade dalla carica.

7. Delle riunioni sono redatti i verbali, conservati presso la sede dell'Azienda sanitaria regionale; copia di ciascun verbale è trasmessa all'Assessorato regionale per le politiche sanitarie ed alla competente Commissione consiliare.

Art. 12.

Rapporti tra conferenza ed esecutivo

1. L'esecutivo ha l'obbligo di riferire sull'esercizio delle proprie attribuzioni alla conferenza in seduta plenaria almeno due volte all'anno e di acquisire il parere preventivo della conferenza stessa in ordine alla definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività e del bilancio di previsione dell'Azienda.

2. La conferenza, per iniziativa del suo presidente o a seguito di richiesta di un numero di componenti che rappresenti almeno un terzo dei voti esprimibili, ha diritto di convocare, tramite il presidente, in apposita adunanza, l'esecutivo per trattare argomenti rientranti nelle sue attribuzioni.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 20 aprile 2010

IORIO

10R1252

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 2 2 6 *

€ 4,00

